

*Repubblica Italiana*  
*Assemblea Regionale Siciliana*  
*XVII Legislatura*



**RESOCONTO STENOGRAFICO (\*)**

**354<sup>a</sup> SEDUTA**

**MARTEDÌ 13 SETTEMBRE 2022**

Presidenza del Presidente MICCICHE'

*Vicesegreteria generale Area Istituzionale*  
*A cura del Servizio Lavori d'Aula*

(\*) *Redazione effettuata da remoto. (V. nota prot. n. 478-INT/2022)*

**INDICE****Assemblea regionale siciliana**

(Comunicazioni) ..... 3

(Comunicazione relativa agli adempimenti conseguenti alla scomparsa del deputato regionale onorevole Riccardo Savona e al reclamo relativo all'asserita causa di incompatibilità in capo all'onorevole Filippo Maria Tripoli):

PRESIDENTE ..... 3

**Congedo** ..... 3**ALLEGATO A** (\*)**Corte costituzionale**

(Comunicazione di sentenze) ..... 10

**Governo regionale**

(Comunicazione di deliberazione) ..... 10

**Interrogazioni**

(Annunzio di risposte scritte) ..... 5

(Annunzio) ..... 10

**ALLEGATO COMUNICAZIONI:****Assemblea regionale siciliana**

(Comunicazione di decadenza di firma da atti ispettivi e di indirizzo politico, di decadenza di atti di indirizzo politico e da cariche interne a seguito della scomparsa dell'onorevole Savona) ..... 26

**Gruppi parlamentari**

(Comunicazione relativa alle dimissioni da Presidente e da componente di Gruppo parlamentare e di successiva riconsiderazione delle dimissioni medesime) ..... 26

(Comunicazione di nuova denominazione di Gruppo parlamentare) ..... 26

**ALLEGATO B:****Risposte scritte ad interrogazioni** ..... 27

- da parte dell'Assessore per l'economia:  
 numero 2617 degli onorevoli Lupo ed altri  
 numero 2622 dell'onorevole Barbagallo  
 numero 2641 degli onorevoli D'Agostino ed altri

- da parte dell'Assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo:  
 numero 2697 dell'onorevole Lupo

---

(\*) **N.B.** L'Allegato A contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori e le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula.

**La seduta è aperta alle ore 15.21**

PRESIDENTE. Avverto che il processo verbale della seduta n. 352 del 2022, già posto a disposizione nella seduta n. 353 del 5 agosto 2022, è da intendersi approvato e sarà sottoscritto nella presente seduta in assenza di osservazioni in contrario. Avverto, altresì, che il verbale della seduta n. 353 citata è posto a disposizione degli onorevoli deputati che intendano prenderne visione e sarà considerato approvato in assenza di osservazioni in contrario nella presente seduta.

**Congedo**

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Arancio ha chiesto congedo per la seduta odierna.

L'Assemblea ne prende atto.

**Atti e documenti, annunzio**

PRESIDENTE. Avverto che le comunicazioni di rito di cui all'articolo 83 del Regolamento interno dell'Assemblea saranno riportate nell'allegato A al resoconto dell'odierna seduta.

**Comunicazioni**

(\*) PRESIDENTE. Avverto che in allegato al resoconto stenografico della presente seduta saranno pubblicate comunicazioni relative a:

- 1) dimissioni da Presidente e da componente di Gruppo parlamentare e di successiva riconsiderazione delle dimissioni medesime;
- 2) decadenza di firma da atti ispettivi e di indirizzo politico, di decadenza di atti di indirizzo politico e da cariche interne a seguito della scomparsa dell'onorevole Savona;
- 3) nuova denominazione di Gruppo parlamentare.

Non sorgendo osservazioni, l'Assemblea ne prende atto.

(\*) *Intervento corretto dall'oratore.*

**Comunicazione relativa agli adempimenti conseguenti alla scomparsa del deputato regionale onorevole Riccardo Savona e al reclamo relativo all'asserita causa di incompatibilità in capo all'onorevole Filippo Maria Tripoli**

PRESIDENTE. Ancora oggi abbiamo tentato, a questo punto per l'ultima volta, di convocare, abbiamo convocato la Commissione Verifica Poteri, ma, in assenza di numero legale, non è stato possibile deliberare e, quindi, è inutile che io legga tutto questo, il succo è questo.

*(Il testo della comunicazione così recita: Onorevoli colleghi, comunico che la Commissione per la Verifica dei poteri, riunitasi in data odierna, non è stata nelle condizioni di procedere agli adempimenti conseguenti alla scomparsa del deputato regionale onorevole Riccardo Savona e al reclamo relativo all'asserita causa di incompatibilità in capo all'onorevole Filippo Maria Tripoli, per mancanza del prescritto numero legale.*

L'Assemblea ne prende atto).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, sospendo la seduta per dieci minuti per consentire la predisposizione e la successiva approvazione del processo verbale della presente seduta.

Ringrazio l'onorevole Ciancio che è l'unica presente oggi e ho capito che è presente ancora perché le viene duro lasciare questo Parlamento, però ha dimostrato l'amore che aveva per questo Parlamento essendo presente sia alla precedente che a questa seduta e la ringrazio di tutto, così come ringrazio tutti gli altri parlamentari che non sono qua oggi perché sono tutti impegnati in campagna elettorale. È stata una legislatura straordinariamente positiva e straordinariamente bella per me, per tanti altri pure, per qualcun altro di meno, ma ringrazio in ogni caso tutti; ringrazio ancora tutti gli Uffici e tutti i dipendenti di questa Assemblea regionale e per ultimo ringrazio ancora una volta il Segretario generale, Fabrizio Scimè.

La seduta è sospesa.

*(La seduta, sospesa alle ore 15.26, è ripresa alle ore 15.38)*

### **La seduta è ripresa.**

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, avverto che il processo verbale della presente seduta è posto a disposizione degli onorevoli deputati che intendano prenderne visione ed è considerato approvato in assenza di osservazioni in contrario.

Onorevoli colleghi, con questo atto formale, dichiaro chiusa la sessione.

Grazie. Una buona serata a tutti.

### **La seduta è tolta alle ore 15.39**

---

VICESEGRETERIA GENERALE AREA ISTITUZIONALE  
DAL SERVIZIO LAVORI D'AULA

*Il Direttore*

**dott. Mario Di Piazza**

*Il Consigliere parlamentare responsabile*

**dott.ssa Maria Cristina Pensavecchio**

---

Allegato A**Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni (\*)**

- Risposte scritte pervenute alle seguenti interrogazioni:

- da parte dell'Assessore per l'economia

N. 2617 - Notizie sui criteri adottati nei finanziamenti di cui alla delibera di Giunta regionale n. 150 del 23 marzo 2022.

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per l'economia, premesso che:

la delibera di Giunta regionale n. 150 del 23 marzo 2022 in oggetto finanzia interventi a valere sulle risorse di cui al capitolo 214920 del bilancio della Regione siciliana;

gli interventi sono destinati a numerosi Comuni della Sicilia per opere di rifunzionalizzazione, restauro, ampliamento, manutenzione, nonché, contributi straordinari per acquisto di dotazioni strumentali;

considerato che alla disamina degli interventi contenuti nella delibera su indicata non è dato conoscere quali siano i criteri di selezione dei destinatari, dato che in ogni Comune della Sicilia sussistono identiche necessità rimaste inevase, anche di fronte a specifiche richieste di interventi;

per sapere se non ritengano opportuno rendere note le ragioni e i criteri adottati nella selezione delle Amministrazioni comunali, nonché delle parrocchie, destinatarie dei finanziamenti, al fine di acquisire gli elementi che abbiano indotto ad escludere le richieste di interventi di analogo contenuto di altri Comuni e parrocchie.»

*(Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza)*

LUPO - CRACOLICI - GUCCIARDI - ARANCIO  
BARBAGALLO - DIPASQUALE - CATANZARO

- Con nota prot. n. 15001/IN.17 del 27 aprile 2022, il Presidente della Regione ha delegato l'Assessore per l'economia.

N. 2622 - Chiarimenti circa la procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di pulizia degli enti del Servizio sanitario regionale (SSR).

«All'Assessore per l'economia, premesso che:

la Centrale unica di committenza ha indetto nel 2017 procedura ad evidenza pubblica, suddivisa in n. 10 lotti, per l'affidamento dei servizi di pulizia, servizi integrati e servizi accessori in ambito sanitario per gli enti del Servizio Sanitario regionale (SSR);

nel 2019, la CUC ha proceduto alla aggiudicazione dei primi nove lotti, in ordine di valore, in favore delle società PFE S.p.a., R.T.I. Ferco/Lancar/Gedis ed Euro&Promos S.p.a;

considerato che:

la Dussmann Service s.r.l., partecipante alla gara, ha impugnato davanti al Tar Sicilia-Palermo il decreto di aggiudicazione D.A.S. n. 2393 del 9 ottobre 2019;

nel giudizio innanzi al Tar Sicilia-Palermo, è stata contestata la violazione da parte delle prime tre classificate del patto di integrità nonché la sussistenza della causa di esclusione di cui all'art. 80 del Codice degli Appalti;

infatti, la citata gara è stata oggetto di un procedimento penale che ha accertato il coinvolgimento delle imprese PFE, Ferco e Euro&Promos in fatti di corruzione e turbativa, procedimento conclusosi con sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Palermo;

il TAR Sicilia-Palermo, con sentenza n. 1296 del 2021, ha annullato l'aggiudicazione alle citate ditte, sentenza confermata parzialmente dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana (CGARS), che ha disposto che la CUC valuti l'incidenza dei fatti di rilievo penale sulle candidature delle imprese PFE, Ferco e Euro&Promos;

per sapere:

se la CUC abbia adottato gli atti di presa d'atto dell'annullamento dei provvedimenti di aggiudicazione;

se sia stata effettuata la rivalutazione ordinata dal CGARS e se le concorrenti PFE S.p.a., R.T.I. Ferco/Lancar/Gedis ed Euro&Promos S.p.a. siano state escluse dalla procedura di gara;

se non ritenga necessario procedere, con la dovuta urgenza, all'adempimento delle sentenze degli organi della giustizia amministrativa.»

BARBAGALLO

N. 2641 - Iniziative a livello centrale per la modifica dell'art. 19 del DPR n. 602 del 1973.

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per l'economia, premesso che:

un contribuente (società) presenta un'istanza di rateazione del debito iscritto a ruolo. Nelle more dell'accoglimento dell'istanza interviene una segnalazione da parte di un soggetto debitore (Ente pubblico) ai sensi dell'articolo 48 bis del DPR n. 602 del 1973, pronto a pagare una fattura alla società contribuente. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione riscontra tale segnalazione esitando la pratica quale inadempiente. L'Ente pubblico blocca i pagamenti alla società sulla base della fattura e per l'importo del debito per cui risulta 'inadempiente'. Successivamente, entro 60 giorni, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione procederà a notificare atto di pignoramento presso terzi incassando le somme in precedenza bloccate;

visti i commi 1, 1 quater e 1 quater.1 dell'articolo 19 del DPR n. 602 del 1973 e successive modificazioni, rubricato 'Dilazione del pagamento';

considerato che:

partendo dalla norma citata si evidenzia come l'istanza di rateizzazione non possa essere negata per debiti con le Amministrazioni statali e gli enti di previdenza (per es. con l'Agenzia delle Entrate,

INPS, Dogane, ecc. 'L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente ..... . concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo'), come chiarito, altresì, dalla Giurisprudenza di legittimità (sentenza n. 440/2018 della Suprema Corte di Cassazione);

in particolare, lo stesso articolo 19 del DPR n. 602 del 1973, comma 1 quater, lettera c), prevede che 'non possono essere avviate nuove procedure esecutive', mentre al comma 1-quater.1 chiarisce che 'Non può in nessun caso essere concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata, ai sensi dell'articolo 48-bis, in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento della richiesta di cui al comma 1';

quanto sopra specificato evidenzia come, da un lato, la presentazione dell'istanza di rateazione impedisca l'avvio di procedure esecutive e dall'altro, nessuna dilazione possa essere concessa sulle somme oggetto di verifica ex articolo 48 bis qualora la stessa sia antecedente all'accoglimento della medesima istanza di dilazione;

anche se non previsto, con i limiti della interpretazione, sembrerebbe che il concessionario possa rispondere 'INADEMPIENTE' ad una segnalazione, ai sensi dell'articolo 48-bis del DPR n. 602 del 1973, laddove sia stata presentata già istanza di rateazione, tuttavia, ancora in fase istruttoria e non accolta;

esiste, a parere dei sottoscritti interroganti, un evidente discrasia nella legge citata, in quanto, verrebbe meno anche la tutela dell'articolo 19 del DPR 602/73, comma quater, lettera c), con conseguente illogicità del senso e del significato giuridico della predetta norma. Infatti, dal momento che la procedura di cui all'articolo 19 del DPR, al comma quater 1, prevede il blocco delle somme da erogare da parte dell'Ente debitore laddove non sia stata ancora evasa l'istanza di rateazione e, dal momento che tale procedura si conclude necessariamente con il pignoramento delle citate somme da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, è palese come, di fatto, venga meno la tutela prevista dall'articolo 19 del DPR n. 602 del 1973, comma quater, lettera c);

non è giuridicamente possibile che venga affidata al Concessionario la discrezionalità di agire in ordine ai tempi di accoglimento o meno della istanza di rateazione proprio per le conseguenze che tale ritardo determina nella previsione della legge;

è necessario un intervento a chiarimento e/o la previsione di un intervento legislativo di abrogazione e/o coordinamento della norma;

non c'è nessun dubbio che il silenzio opposto dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione alla legittima richiesta di rateazione presentata dal contribuente si ponga in palese violazione del principio del contraddittorio, ex articoli 6 e 7, l. n. 212 del 2000, determinando la totale illegittimità della condotta dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione;

posto il problema, è necessario comprendere se esista un termine entro il quale il concessionario debba rispondere ad un'istanza di rateizzazione regolarmente presentata. Il riferimento è all'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) ove si stabilisce che 'Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni';

il successivo articolo 2-bis, rubricato 'Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento, prevede che: Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. 1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento';

con riferimento alla possibilità di presentare denuncia/querela per violazione dell'articolo 328, comma 2, codice penale (reato di omissione atti di ufficio. Omissione) a parere dei sottoscritti interroganti previa notifica di diffida ad adempiere, decorsi trenta giorni, il contribuente può esercitare la propria tutela dinnanzi al Giudice penale;

per sapere:

se non sia opportuno assumere iniziative per la modifica dell'articolo 19 del DPR n. 602 del 1973 come sopra specificato, per coordinare i vari commi (in particolare i commi quater e quater-1), stante la contraddizione tra l'impossibilità del concessionario di agire esecutivamente in caso di semplice presentazione della istanza di rateazione, e la possibilità di procedere al pignoramento a seguito del blocco delle somme su segnalazione ex articolo 48 bis DPR n. 602 del 1973, nonostante sia stata presentata la istanza di rateazione, e fino al suo accoglimento;

se non ritengano di dover assumere iniziative affinché venga modificata la norma con un intervento legislativo di correzione, per mettere in risalto la tempistica di riscontro da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, alle istanze di rateazione presentate, fermo restando che, ad avviso dei sottoscritti interroganti, la presentazione dell'istanza dovrebbe determinare la impossibilità di procedere ad ogni attività posta in pregiudizio del contribuente, e ciò anche considerando quanto previsto dall'articolo 50 del DPR n. 602 del 1973, relativamente alla notifica dell' intimazione di pagamento. Invero, la norma citata prevede che prima di procedere alla esecuzione del debito erariale, il concessionario debba notificare l'intimazione di pagamento, concedendo 5 giorni di tempo per regolarizzare la propria posizione fiscale; per regolarizzazione si intende sia il pagamento di quanto intimato sia la presentazione della dilazione dell'importo indicato.»

*(Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza)*

D'AGOSTINO - TAMAJO

- Con nota prot. n. 21184/IN.17 del 14 giugno 2022, il Presidente della Regione ha delegato l'Assessore per l'economia.

- Da parte dell'Assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo:

N. 2697 - Iniziative volte al ripristino delle tratte interessate dai treni storici.

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo, premesso che:



la salvaguardia e la valorizzazione delle tratte attraversate dai treni storici quali linee secondarie è divenuta nel tempo occasione di grande richiamo turistico;

un cartello di associazioni impegnate sul versante della tutela e della promozione dei treni storici hanno inviato una lettera al Governo regionale sollevando la questione del mancato finanziamento, nonostante la disponibilità di risorse economiche finalizzate al sostegno di questo comparto;

dopo un decennio, nessun treno storico cirolerà in Sicilia, proprio nel momento della ripartenza post Covid con migliaia di turisti in arrivo nei prossimi mesi, che non potranno usufruire di un servizio che è sempre stato un punto di eccellenza;

considerato che:

i treni storici hanno permesso di destagionalizzare i flussi turistici, con numerose comitive provenienti da tutta Italia e dall'estero nei periodi autunnali o per occasioni specifiche (come il Festival del Cioccolato a Modica o la Sagra del Mandorlo in fiore ad Agrigento), mentre nei mesi estivi si offriva ai numerosi turisti in vacanza in Sicilia la possibilità di raggiungere aree archeologiche e naturalistiche di particolar pregio utilizzando il vettore ferroviario;

le associazioni lamentano i reiterati tentativi di interlocuzione andati a vuoto con il Governo mentre la stagione 2022 sembra ormai compromessa;

da decenni le associazioni dei treni storici sono impegnate per la salvaguardia delle linee ferroviarie secondarie, minacciate da sospensioni improvvise e talvolta definitive, delle relative stazioni e del materiale rotabile storico giunto integro fino ai nostri giorni. Oggi, grazie all'impegno del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e della Fondazione FS, si sta anche procedendo al recupero delle linee dismesse Alcantara - Randazzo e Noto - Pachino, per la loro valorizzazione turistica, dopo decenni di dismissione;

per sapere:

quali ragioni abbiano impedito un'interlocuzione di merito sulle problematiche dei treni storici con le associazioni che ne custodiscono il patrimonio e ne valorizzano la promozione turistica e quali motivazioni hanno indotto il Governo a non garantire per la stagione turistica in corso la riattivazione delle tratte storiche;

se non ritengano opportuno e urgente, seppur in ritardo, garantire le idonee misure finalizzate alla circolazione dei treni storici e alla loro valorizzazione quale leva attrattiva nelle località turistiche.»

*(L'interrogante chiede risposta scritta con urgenza)*

LUPO

*- Con nota prot. n. 29338 del 18 agosto 2022, il Presidente della Regione ha delegato l'Assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo.*

(\*) Le risposte alle suddette interrogazioni saranno pubblicate nell'allegato B al resoconto dell'odierna seduta.

### **Comunicazione di deliberazione della Giunta regionale**

Si comunica che è pervenuta la deliberazione della Giunta regionale n. 430 del 16 agosto 2022 relativa a: “Articolo 3 della legge regionale 7 luglio 2020, n. 13. Dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza per gli eventi meteo avversi che il 12 agosto 2022 hanno interessato il territorio dell’isola di Stromboli, in comune di Lipari”.

Copia della predetta delibera è disponibile presso l’archivio del Servizio Commissioni.

### **Comunicazione di sentenze della Corte costituzionale**

Si comunica che la Corte costituzionale:

- con sentenza n. 190 del 25 luglio 2022 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 5, comma 1, lettera f), 14, 50, 53, 54 commi 2 e 3, 55, 56 e 57 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e dell’articolo 14 della legge regionale 26 novembre 2021, n. 29 e ha dichiarato estinto il processo relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell’articolo 41, comma 3 della legge regionale n. 9/2021;

- con sentenza n. 193 del 25 luglio 2022 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 1 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e ha dichiarato, in via consequenziale, l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 1 bis della legge regionale n. 8/2017;

- con sentenza n. 200 del 28 luglio 2022 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1 della legge regionale 19 novembre 2021, n. 28, ha dichiarato, in via consequenziale, l’illegittimità costituzionale dell’articolo 3 della legge regionale n. 28/2021, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 9, comma 1, lettera a) della legge regionale 21 gennaio 2022, n. 1 e ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 2 della legge regionale n. 28/2021;

- con sentenza n. 201 del 28 luglio 2022 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 3, comma 2 della legge regionale 26 maggio 2021, n. 12, nella parte in cui prevede che le società ivi considerate possono avere per oggetto sociale prevalente attività diverse dalla realizzazione e gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 3, comma 2 della legge regionale n. 12/2021 nella parte in cui consente ai Comuni l’acquisizione di partecipazioni di minoranza e ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 10, comma 3 della legge regionale n. 12/2001.

Copia delle sentenze è disponibile presso l’Archivio del Servizio Commissioni.

### **Annunzio di interrogazioni**

- Con richiesta di risposta orale presentate:

N. 2720 - Iniziative per la tutela dei diritti dei lavoratori agricoli e dei migranti presenti nel territorio ibleo.

«Al Presidente della Regione, all'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, premesso che:

l'Unione Sindacale di Base - Federazione del Sociale di Ragusa, in rappresentanza dei lavoratori agricoli e dei migranti presenti nell'intero territorio ibleo, ed in particolare nella c.d. Fascia trasformata, ha rivendicato un'ormai irrimandabile estensione dei servizi e dei diritti, anche alla luce dei fatti drammatici delle ultime settimane che riguardano la scomparsa del lavoratore Douna Diane;

a tal fine, l'USB di Ragusa ha predisposto un documento, nel quale vengono poste delle questioni necessarie ed essenziali, e che vengono riportate nelle richieste del presente atto parlamentare;

per sapere se non ritengano opportuno attivarsi, per quanto di competenza, e in sinergia con gli enti locali e le Istituzioni, anche sanitarie, competenti, affinché:

A) vengano potenziati i servizi erogati dall'ufficio immigrazione della Questura di Ragusa e del Centro polifunzionale;

B) venga istituito uno sportello migranti nel comune di Acate (Rg);

C) venga fattivamente attivato l'istituto della residenza fittizia da parte dei comuni che rientrano nel territorio della c.d. Fascia trasformata, come da normativa vigente, al fine di evitare il fomentarsi dell'illegalità e delle frodi legate alle residenze fittizie, che vedono delle richieste di pagamento di cifre in nero elevatissime da parte dei proprietari di immobili sul territorio interessato;

D) vengano attivati dei conti correnti presso gli uffici postali e istituti di credito per i lavoratori stranieri in possesso del solo cedolino atto al ritiro del Permesso di soggiorno, nel rispetto della normativa vigente. Tale cedolino infatti è un documento emesso dalla Questura per i richiedenti di protezione internazionale e per i cittadini stranieri in attesa di rilascio, rinnovo o consegna del Permesso di soggiorno;

E) vengano effettuati dei controlli serrati contro lo sfruttamento da parte di tutte le forze dell'ordine presenti sul territorio, Polizia locale inclusa;

F) siano acquistati e distribuiti a tutti i lavoratori agricoli i dispositivi di sicurezza necessari;

G) sia istituito un servizio di trasporto pubblico gratuito per accompagnare i lavoratori agricoli sul posto di lavoro;

H) venga istituito il divieto di svolgimento di attività lavorative fisiche usuranti e pesanti nelle ore più calde della stagione estiva;

I) vengano individuati degli immobili nei comuni di Vittoria ed Acate da destinare a servizi e stanze alloggio per migranti e alla c.d. 'scuola di campagna';

L) venga istituito un ambulatorio di guardia medica a Marina di Acate e venga altresì potenziale l'attuale ambulatorio del comune di Acate.»

*(Gli interroganti chiedono lo svolgimento con urgenza)*

CAMPO - CAPPELLO - CIANCIO - SIRAGUSA  
TRIZZINO - ZAFARANA - ZITO - SUNSERI  
SCHILLACI - DI CARO - DI PAOLA - MARANO  
DE LUCA - PASQUA - DAMANTE

N. 2721 - Iniziative ai fini della restituzione del cratere attico al Museo archeologico di Gela (CL).

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per i beni culturali e l'identità siciliana, premesso che:

a partire dagli anni Settanta e fino al 2001, migliaia di reperti del Museo Archeologico di Gela sono stati sottratti al patrimonio archeologico e storico della città e trasferiti verso il Museo di Caltanissetta senza che sia mai stata chiesta la restituzione;

si tratta di reperti archeologici trovati in diversi periodi a Gela e nel suo hinterland, reperti archeologici tutti inventariati e pertanto riscontrabili nei registri del museo archeologico: un numero di reperti archeologici veramente impressionante sottratto al patrimonio archeologico gelese con il risultato di penalizzare sotto molti aspetti, in particolare quelli culturali, economici ed occupazionali, la città di Gela;

nell'attuale mostra del mito di Ulisse a Gela si è esposto anche un cratere attico a campana a figure rosse del V sec. a., raffigurante l'eroe mitico Achille, che negli anni Settanta, pur essendo esposto nelle vetrine del Museo di Gela, è stato portato via e trasferito, assieme a tanti altri, presso il museo di Caltanissetta;

la scheda descrittiva apposta nella vetrina nella quale il cratere è esposto indica il Museo di Caltanissetta come luogo di provenienza, laddove è provato in maniera incontrovertibile che il reperto è di proprietà del Museo Archeologico di Gela;

per sapere quali iniziative intendano adottare affinché il citato cratere attico torni nella titolarità del Museo archeologico di Gela (CL) unitamente a tutti gli altri reperti sottratti negli anni, consentendo alla comunità gelese di avvantaggiarsi delle ricadute culturali ed economiche connesse.»

ARANCIO

N. 2726 - Chiarimenti in merito alla procedura seguita per l'affidamento in concessione della progettazione, costruzione e successiva gestione di due termoutilizzatori per il Recupero energetico da rifiuti non pericolosi da realizzarsi nel territorio di Gela (CL) e Catania.

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità, premesso che:

il Dirigente generale dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, emanava un avviso esplorativo - pubblicato sul sito della regione senza estremi del protocollo - 'per la manifestazione di interesse ai fini della presentazione di proposte di finanza di progetto ai sensi dell'articolo 183, comma 15, d.lgs.50/2016, da valutare per l'affidamento in concessione della progettazione, costruzione e successiva gestione fino a due termoutilizzatori per il Recupero energetico da rifiuti non pericolosi da realizzarsi nel territorio della Regione Siciliana';

[http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR\\_PORTALE/PIR-LaStrutturaRegionale/PIR-AssEnergia/PIR-Dipartimentoodellacquaedeirifiuti/PIR-Infoedocumenti/PIR-Avvisiecomunicazioni/PIR-Avvisi/PIR-T-ermoutilizzatori2021](http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR-LaStrutturaRegionale/PIR-AssEnergia/PIR-Dipartimentoodellacquaedeirifiuti/PIR-Infoedocumenti/PIR-Avvisiecomunicazioni/PIR-Avvisi/PIR-T-ermoutilizzatori2021);

l'Assessorato dell'energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti con nota pubblicata sul sito dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, con motivazione: 'numerose richieste', prorogava il termine al 2 novembre 2021;

[https://pti.regione.sicilia.it/portal/page/porta-1/PIR\\_PORTALE/PIR-LaStrutturaRegionale/PIR-AssEnergia/PIR-Dipartimento-dell'acqua-e-dei-rifiuti/PIR-Infoedocumenti/PIR-Avvvisi-comunicazioni/PIR-Avvvisi/PIR-Termoutilizzatori2021/Richiesta%207.pdf](https://pti.regione.sicilia.it/portal/page/porta-1/PIR_PORTALE/PIR-LaStrutturaRegionale/PIR-AssEnergia/PIR-Dipartimento-dell'acqua-e-dei-rifiuti/PIR-Infoedocumenti/PIR-Avvvisi-comunicazioni/PIR-Avvvisi/PIR-Termoutilizzatori2021/Richiesta%207.pdf);

in data 28/10/2021, con protocollo n. 41778, veniva disposta sempre dal Dirigente Generale un'ulteriore proroga dei termini al 31/12/2021;

<http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR-PORTALE/PIR-LaStrutturaRegionale/PIR-AssEnergia/PIR-Dipartimento-dell'acqua-e-dei-rifiuti/PIR-Infoedocumenti/PIR-Avvvisi-comunicazioni/PIR-Avvvisi/PIR-Termoutilizzatori2021/Richiesta%2070.pdf>;

l'avviso prevedeva che un quantitativo totale oscillante tra 700 mila e 900 mila tonnellate di 'rifiuti non pericolosi' venisse smaltito con produzione di energia;

considerato che:

dalla Stampa (Il Sicilia, 23 aprile 2022) si apprende che il nucleo di valutazione costituitosi all'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità avrebbe deciso di realizzare gli impianti di smaltimento dei rifiuti indifferenziati nell'area industriale di Gela e in quella di Catania, in località Pantano d'Arci, sulla base delle proposte di Asja Ambiente e A2A;

non si evince alcun riferimento al dibattito pubblico, in spregio alle disposizioni vigenti (cfr Convenzione di Aarhus, DPCM 12.05.2018 n.76; art 22 del d.lgs. 50 del 2016);

sempre dalla stampa (Il Sicilia.it 23.04.22) si apprendono alcune informazioni sull'impianto proposto a Gela, che sarebbe ben differente da quello previsto a Pantano D'Arci, ossia: 'quanto alla procedura della Regione Siciliana relativa a due termoutilizzatori, Asja, in associazione con il Gruppo Maire Tecnimont, ha proposto un progetto per un impianto di trattamento - senza combustione - dei rifiuti non differenziabili, per la produzione di idrogeno, metanolo ed etanolo, da realizzarsi in un'area industriale già insediata che non ricade nel Comune di Palermo'. Ove ciò rispondesse al vero si tratterebbe di un impianto classificato R3 (recupero di materia) e quindi non rispondente all'Avviso pubblico (R1), che fa riferimento agli inceneritori;

singolare è la circostanza che la scelta della localizzazione, sia avvenuta prima della Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), stante che la V.I.A. si basa su possibili alternative di cui la localizzazione è una delle condizioni fondamentali e, pertanto, sottoposte a valutazione (dato che l'impatto di un impianto può essere o non essere particolarmente rilevante in ragione proprio, del sito prescelto) ex art. 22, comma 3, lett. d) del d.lgs. n. 152 del 2006;

relativamente ai due siti prescelti la Zona industriale di Gela e la Zona Industriale di Catania, si evidenzia:

nella zona di Pantano d'Arci, giusta autorizzazione rilasciata con D.R.S. 781 del 22 luglio 2009, è localizzato l'impianto di fonderia 'Acciaierie di Sicilia'. Tali tipologie di impianto emettono imponenti quantitativi di diossina ancorché consentite dalla legge sulle emissioni. Come dimostrato dai fatti di Taranto le ricadute comportano gravissimi rischi per la popolazione e la compromissione delle attività agricole e di allevamento;

è evidente, dal dato di emissione complessivo orario e dal valore autorizzato per un solo giorno di funzionamento che si supererebbe di gran lunga il massimo tollerabile per ogni persona per l'intera popolazione italiana, per come si ricava dalle conclusioni dall'Autorità Europea per la Sicurezza alimentare (EFSA);

per quanto concerne Gela o più esattamente l'area a rischio comprendente anche i Comuni di Butera e Niscemi, si precisa che tra gli anni 2008 - 2009 è stato realizzato uno 'Studio epidemiologico sullo stato di salute e sui livelli di bioaccumulo di composti organici persistenti e di metalli in un campione della popolazione residente nell'area ad alto rischio di crisi ambientale di Gela' dall' OMS (Centro Ambiente e Salute, Roma) e tale studio ha evidenziato: 'eccessi di mortalità in particolare nel comune di Gela, in entrambi i sessi per tutti i tumori e per il tumore di trachea-bronchi-polmone, negli uomini per il tumore dello stomaco, della laringe e della pleura, nelle donne per tumore del colon e retto. Si segnalano anche tassi di mortalità particolarmente elevati per tumore della laringe nei maschi a Gela e a Niscemi. In particolare lo studio ha rilevato: per i metalli pesanti un profilo di esposizione diffusa ad arsenico, con alcuni valori singoli alti, significativamente superiori a quanto riscontrato in popolazioni non esposte in ambito lavorativo o in circostanze accidentali; un segnale di esposizione a rame, caratterizzato da numerosi valori plasmatici quasi tutti in donne; segnali deboli di esposizione a piombo, cadmio e mercurio';

con riferimento a Pantano D'Archi, nonostante il d.lgs. 152/06 al momento dell'emissione del DRS 781 del 22.07.09, che rimanda al d.lgs 59/2005, articolo 2, includeva nella nozione di inquinamento

'l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi;', non si è proceduto a considerare l'impatto sanitario. Né la Regione, nonostante la specifica modifica normativa inerente il d.lgs. 152/06 a seguito dell'art.18 della legge 20 novembre 2017, n. 167, proprio con riguardo l'AIA, e nonostante la contestazione EU Pilot 8978/16/ENVI (che ha ribadito il nesso tra AIA e valutazione di aspetti sanitari anche nel caso di modifica sostanziale), ha ritenuto opportuno procedere sull'obbligo di valutazione sanitaria;

sotto il profilo dei costi si osserva che tale scelta sugli inceneritori e sui quantitativi da smaltire farebbe riverberare sui cittadini i costi stessi;

si precisa che spetta allo Stato sia la determinazione, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, delle linee guida inerenti le forme ed i modi della cooperazione fra gli enti locali, anche con riferimento alla riscossione della tariffa sui rifiuti urbani ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale, secondo criteri di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità; sia l'indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti (cfr art. 195 del dlgs 152/06);

tale scelta ha di fatto delineato due ATO (SRR) ma tali ATO non sono stati formalmente costituiti e spetta invece ad essi (cfr art. 202 dlgs 152/06) e quindi ai Comuni il dovere di determinare l'importo della tariffa e l'assunzione della responsabilità politica; non certamente alla Regione ( cfr le numerose sentenze della Corte di Cassazione civile sez. un., 08/04/2010, (ud. 02/03/2010, dep. 08/04/2010), n.8313 e Cassazione civile sez. VI, 15/09/2021, (ud. 28/04/2021, dep. 15/09/2021), n.24818);

dai dati di costo pagato per tonnellata di rifiuto all'impianto di incenerimento, applicando il valore minimo di 83 euro (valore pagato dalla regione Campania per smaltire i rifiuti ad Acerra) per tonnellata su impianto costruito, non con finanza di progetto ma con capitale interamente pubblico;

si ottiene, ai sensi dell'art 167 del D.lgs. 50/2016, per l'impianto di minima dimensione pari a 350.000 tonnellate l'anno, un valore di Euro 29.050.000 per ogni anno, che già supera di molto la soglia di euro 5.382.000 per determinare l'aggiudicazione ad evidenza pubblica (ultimo dato per il 2022 che sostituisce il precedente di 5.350.000) anche se il valore di soglia va calcolato per il numero di anni di concessione e, quindi, nel caso di concessione ventennale sarebbe pari a 581 milioni di Euro nella più conservativa delle ipotesi;

secondo il richiamato art.187 del d.lgs. 50/16 tale valore va calcolato all'avvio della procedura che porta alla concessione ed il superamento del valore di soglia comporta l'obbligo di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale europea dell'Avviso, come effettivamente sembrerebbe essere stato fatto, ma non si rinviene eguale disposizione per le proroghe; nell'avviso, inoltre, non sembra sia evidenziato il valore della concessione, né l'ipotetica durata della concessione che sono elementi essenziali per decidere se partecipare o meno ad una gara;

relativamente al problema evidenziato di avere calcolato addirittura oltre il massimo possibile i quantitativi da incenerire, con il rischio, quindi, che tali inceneritori non abbiano più a disposizione quantitativi sufficienti, come per altro sta accadendo nel Nord Europa, si configura un rischio che l'Anac ha definito come rischio di domanda (Linee Guida n.7), evidenziando: 'laddove l'amministrazione si obblighi ad assicurare all'operatore economico determinati livelli di corrispettivo indipendentemente dall'effettivo livello di domanda espresso dagli utenti finali, in modo tale che le variazioni di domanda abbiano un'influenza marginale sui profitti dell'operatore economico. Al fine di garantire l'effettivo trasferimento di tale rischio di domanda occorre, quindi, prestare particolare attenzione alla stima della domanda e alla determinazione dei correlati livelli di corrispettivi in modo che il piano economico finanziario rifletta la reale esposizione dell'operatore economico alle fluttuazioni della domanda; ciò, ad esempio, non accade quando negli atti di programmazione o nel piano economico e finanziario la domanda finale è sottostimata in misura tale da non consentire il verificarsi della concreta possibilità per l'operatore economico di incorrere in perdite legate alla diminuzione della domanda';

in altri termini se si è previsto un certo volume di affari per ogni anno con il correlato utile per l'investitore integrato dall'ammortamento dell'impianto e quest'ultimo non dovesse più funzionare, ad esempio per effetto di nuove norme, la regione sarebbe costretta a pagare il mancato guadagno e l'ammortamento per tutta la durata della concessione;

dall'analisi storica, al netto delle procedure preliminari per l'autorizzazione di un inceneritore, per la sua materiale costruzione e la fase di messa a regime, è richiesto un tempo di almeno 5 anni, con grande ottimismo, dato che per quello di Acerra ci sono voluti 10 anni. Al contrario la realizzazione di un impianto di recupero di materia, spingendo ulteriormente i valori di raccolta differenziata che gli atti dimostrano che possono superare anche il 90 e più per cento del totale, richiede appena due anni. Si cita a titolo di esempio l'impianto di produzione di compost in doppia fase con produzione anche di metano di Casale di Foligno il cui iter è iniziato il 13 settembre 2016 ed inaugurato 6 giugno 2018;

tutto ciò che verrà incenerito non potrà essere computato come recuperato, il che porterebbe ad una sicura condanna da parte dell'Unione Europea e ad una salatissima multa a carico delle esauste spalle dei cittadini, ove si pensasse a realizzare un inceneritore per rifiuti urbani di rilevante capacità, tale che da solo superi il 10 per cento dei rifiuti totali urbani prodotti in Sicilia;

un inceneritore, considerata la fascia climatica siciliana, potrà sfruttare solo una minima parte del calore che produce, non potendo, per motivi climatici, utilizzare il calore latente di evaporazione (calore di scarto) e, quindi, non potrà fare teleriscaldamento, né tutto l'anno né 24 ore su 24;

ciò fa mancare l'introito legato alla vendita di energia, e, inoltre, richiederebbe enormi quantitativi di acqua di raffreddamento per l'energia inutilizzata. Gli introiti derivanti dalla poca energia elettrica venduta, nell'arco di 20 anni, si ridurrebbero alla metà, e sarebbe previsto nei prossimi 5 anni un ulteriore dimezzamento, per effetto dello scorporo del prezzo da quello di riferimento su base fossile. Ciò porta al fatto che a fronte di un carico termico in tutta Italia di 3089,9 Megawatt solo 810,5 sono quelli recuperati, pari ad un rendimento del 26 per cento, ma se si considera che per il Sud si hanno 800,7 Mw di carico termico e 167,5 Mw di energia recuperata (termovalorizzata) con un rendimento reale e verificato del 20,9 per cento (ISPRA 'Rapporto Rifiuti Urbani - Edizione 2021') appare evidente che il termine termovalorizzazione sia ingannevole e si spiega bene perché giuridicamente è inesistente;

ai fini della congruità con le misure europee in materia di politica di decarbonizzazione e di tutela dell'ambiente, nonché ai fini della tassonomia, l'Allegato VI del Regolamento UE 2021/241, punti 034 e 034 bis, prevedono che possano rientrare negli obiettivi del Regolamento solo quegli che siano ascrivibili alla cogenerazione ad alto rendimento, ed in particolare l'obiettivo della misura è ottenere emissioni nel ciclo di vita inferiori a 100 g CO<sub>2</sub> e/kWh o riscaldamento/raffreddamento ottenuto a partire dal calore di scarto. Tale aspetto è quello che determina la sostanziale differenza tra un inceneritore con recupero energetico costruito in Italia rispetto a quelli costruiti a Vienna ed a Copenaghen e la rilevante differenza di rendimento che a fronte di 3.2 MW di carico termico immesso al netto di quello supplementare utilizzato (bruciatori secondari per sostenere la combustione) per ora di funzionamento restituisce 2,71 Mw come calore per teleriscaldamento pari all'84,7 per cento e 0,70 MW sotto forma di elettricità pari al come 21.8 per cento;

tale enorme differenza tra i rendimenti e, quindi, sui costi di gestione, spiega le scelte operate in Paesi dai climi rigidi;

dai dati ISPRA risulta che per ogni mille chili di rifiuto portato a tali impianti si generano 260 Kg di rifiuti da smaltire e di questi 260 Kg, 44 kg sono rifiuti ad alta pericolosità. In particolare tali rifiuti ad alta pericolosità alla fine del ciclo necessitano di una discarica per rifiuti pericolosi;

la plastica, che di fatto è il vero combustibile degli inceneritori, anzi il PET per esattezza, sarà recuperato, non solo perché obbligatorio, ma perché le aziende produttrici di bibite ne hanno scoperto la convenienza economica, ed hanno costituito un consorzio ad hoc (CORIPET);

che la mancanza della VIA inficia il processo e il nucleo di valutazione non aveva la competenza a sostituirsi al processo VIA né tantomeno a fare valutazioni in ambito sanitario;

è necessaria una valutazione sanitaria prima, dopo e durante sulla popolazione interessata (in particolare sul latte materno);

la gestione dei rifiuti urbani è servizio essenziale, ed è a carico dei cittadini tramite la tariffa e questo per ogni fase, sia essa la raccolta, il recupero o lo smaltimento;



per calcolare se sono state adottate le misure necessarie per assicurare che entro il 2035 la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica sia ridotta al 10%, o a una percentuale inferiore, del totale dei rifiuti urbani prodotti (per peso) è necessario che (cfr Direttiva UE 2018/850):

- a) il peso dei rifiuti urbani prodotti e inviati in discarica è calcolato in un determinato anno civile;
- b) il peso dei rifiuti derivanti dalle operazioni di trattamento preliminari al riciclaggio o del recupero di altro tipo dei rifiuti urbani, come la cernita o il trattamento meccanico biologico, che sono successivamente collocati in discarica, è incluso nel peso dei rifiuti urbani comunicati come collocati in discarica;
- c) il peso dei rifiuti urbani sottoposti alle operazioni di smaltimento mediante incenerimento e il peso dei rifiuti prodotti in operazioni di stabilizzazione della frazione biodegradabile dei rifiuti urbani, destinati a essere successivamente collocati in discarica, sono comunicati come collocati in discarica;

il trattamento termico con successiva combustione sul posto per la produzione di energia elettrica, comporta una quota non compensabile di CO<sub>2</sub> con la necessità da parte del produttore, che sarebbe in ogni caso la Regione, a compensare con l'acquisto di certificati verdi o con rilevanti misure compensative della CO<sub>2</sub> emessa, stante che ad oggi il costo di acquisto è in rapidissima salita;

per sapere:

quale sia la proiezione fatta dal Governo al fine di rispettare la scadenza del 2035 ossia di ridurre a non oltre il 10 per cento il quantitativo di rifiuti urbani portati in discarica ed/o inceneriti, considerato quanto sopra esposto per il calcolo dei rifiuti non soggetti ad operazione di recupero di materia;

quale sia il punto di equilibrio economico, calcolato come costo di conferimento all'ingresso dell'impianto, per un impianto di incenerimento che produca solo energia elettrica come nelle circostanze climatiche tipiche della regione mediterranea e quale sia di conseguenza il riverbero in materia di tariffa a carico dei cittadini;

quali siano i dati conoscitivi di base in termine di contaminazione pregressa di specie chimiche correlabili alle emissioni di un inceneritore ed i possibili bersagli in termini di animali e persone;

quale sia l'impatto economico sulle emissioni di gas climalteranti che devono essere compensati nel caso di incenerimento di rifiuti;

quale sia la compatibilità di tale scelta con gli obiettivi del Regolamento UE 2021/241;

nel caso di ricorso al cosiddetto project financing per un inceneritore con recupero di energia detto comunemente termovalorizzatore o termoutilizzatore, ove la quantità di rifiuti mandati alla distruzione termica non fosse più quella di progetto, quali ristori spetterebbero al soggetto proponente;

dato che la modifica operata con il cosiddetto pacchetto di economia circolare porta alla circostanza che (come la tragica aggressione all' Ucraina ha mostrato) il recupero di materia è condizione essenziale per la sovranità democratica, come si intendano rispettare tali impegni sovranazionali se invece si sceglie la distruzione di materia;

quali accordi ha preso l'Amministrazione con gli specifici consorzi per il recupero materia, tra cui si citano: 1) CORIPET consorzio volontario, riconosciuto dal Ministero dell'Ambiente, tra produttori, convertitorie riciclatori di bottiglie in PET; 2) UNIRIMA (Unione Nazionale Imprese Recupero e Riciclo Maceri) carta e cartoni; 3) ASSOFERMET Associazione nazionale degli imprenditori che

esercitano l'attività del commercio e della prelaborazione nei settori ferro e acciai, metalli non ferrosi, rottami ferrosi, ferramenta e affini; 4) ASSORIMAP - Associazione Nazionale Riciclatori e Rigeneratori di Materie Plastiche delle aziende che riciclano o rigenerano materie plastiche post-consumo; 5) CO.RE. consorzio riciclatori vetro;

per garantire che le modalità di raccolta siano conformi a quanto necessario al riciclo e che questo avvenga realmente e possibilmente creando aziende;

ove non siano stati considerati i fatti sopra indicati, ove quindi la procedura sia stata adottata in violazione delle disposizioni vigenti, nello specifico art. 202 del d.lgs. 152/06 e d.lgs. 50/2016 in materia di concessioni, quali azioni si intendano intraprendere;

se siano state effettuate le valutazioni sanitarie ivi indicate e, in difetto, quali ulteriori azioni si intendono adottare.»

*(L'interrogante chiede risposta scritta con urgenza)*

PALMERI

Le interrogazioni saranno poste all'ordine del giorno per essere svolte al proprio turno.

- Con richiesta di risposta scritta presentate:

N. 2717 - Iniziative utili a scongiurare la cancellazione del reparto di cardiocirurgia pediatrica del San Vincenzo di Taormina (ME) della nuova rete ospedaliera.

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per la salute, premesso che:

dopo oltre un decennio di esistenza, si palesa fortemente, oggi, la fine per la cardiocirurgia pediatrica dell'ospedale San Vincenzo di Taormina (ME), gestita in convenzione con il Bambino Gesù di Roma. La naturale scadenza dell'accordo fissata a luglio 2022 è stata prorogata di un anno, fino al mese di luglio 2023;

è dal 2017 che il Centro di Cardiologia pediatrica del Mediterraneo di Taormina (C.C.P.M.) rischia la chiusura, quando il Governo allora in carica aveva deciso di non prolungare la convenzione per impossibilità a sostenerne i costi;

considerato che:

nel suo primo decennio di attività, il CCPM ha portato a termine quasi cinquemila interventi, dato ristoro a settemila ricoverati e accesso a oltre venticinquemila prestazioni ambulatoriali, dandone risalto in tutto il mondo e divenendo anche centro di formazione a distanza, in collaborazione con i Children's Hospital di Toronto, Washington, Miami e Pittsburgh; inoltre lo staff medico ha instaurato in questi anni numerose collaborazioni con altri ospedali nel mondo, soprattutto con i paesi in via di sviluppo, ospitando medici da El Salvador, Uruguay, Palestina, Tanzania e, prestando la propria opera in prima persona in zone disagiate del sud America e dell'Asia; elementi questi che hanno portato la Cardiocirurgia pediatrica di Taormina qualificarsi come sede della Congenital Heart Academy. Infine di aver riavviato le attività di cardiocirurgia pediatrica in una zona di guerra come la Libia;

determinante è stata certamente la collaborazione con il Bambino Gesù di Roma, che ha permesso di investire in attrezzature e risorse umane per oltre dieci milioni di euro e che ancora oggi sarebbe disposto a continuare nell'investimento;

con nota protocollo n.0105379/22 del 28 luglio u.s., l'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, ha inviato una nota alle organizzazioni sindacali, affinché prendessero visione della bozza del nuovo riordino della rete ospedaliera della Regione, per eventuali osservazioni da trasmettere all'Assessorato della Salute, in merito alla rideterminazione della Dotazione organica aziendale;

nella bozza della nuova rete ospedaliera non è più prevista nessuna figura medica per il reparto di cardiocirurgia pediatrica del nosocomio di Taormina;

per sapere:

quali siano le motivazioni per cui il Governo, in una regione che ha sempre dovuto fronteggiare problemi di malasanità, non abbiano provveduto a porre in essere tutte le azioni possibili per non perdere l'eccellenza del San Vincenzo, tra l'altro unico ospedale DEA di primo livello tra Messina e Catania e con un mobilità attiva da fuori regione di oltre 20%, che ha sempre registrato numeri, per utenza servita e prestazioni, che superano di gran lunga il rapporto con i posti letto e il personale dipendente, dato che la chiusura determinerebbe un notevole disagio anche per le centinaia di piccoli pazienti e famiglie, unica speranza di una migliore qualità della vita in termini di salute;

nell'approssimarsi all'approvazione definitiva della nuova pianta strutturale sanitaria, e anche in virtù della proroga con il Bambino Gesù per un ulteriore anno, non ritengano necessario rivedere le proprie posizioni e determinazioni in merito al reparto di cardiocirurgia pediatrica del nosocomio taorminese e impegnarsi nel potenziamento di tale struttura, piuttosto che determinarne lo smantellamento.»

LO GIUDICE

N. 2718 - Iniziative volte alla stabilizzazione del personale medico e degli operatori socio-sanitari che, alla data del 31 dicembre 2022, siano in servizio da almeno 18 mesi, così come consente la l. r. n. 13 del 2022, art. 13, comma 91, in attuazione dell'art. 1, comma 268, lett. b, della legge n. 234 del 2021.

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per la salute, premesso che:

la legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, all'art. 13, comma 91, procede ad attuare quanto previsto all'art. 1, comma 268, lett. b, della legge n. 234 del 2021. Nel dettaglio, si dispone che le Aziende del Servizio Sanitario Regionale entro il 31 dicembre 2022 provvedano preliminarmente alla ricognizione del fabbisogno di personale e in applicazione delle previsioni di legge assicurino i percorsi di stabilizzazione per il personale di ruolo sanitario, tecnico e amministrativo, che siano stati reclutati a tempo determinato, con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni con incarichi individuali a tempo determinato che abbia maturato o che maturerà (al 31 Dicembre 2022) i 18 mesi previsti dalla legge 234 del 2021. L'esecuzione di questo provvedimento normativo servirebbe, almeno in parte, a dare riscontro alle carenze di organico degli ospedali dell'Asp di Messina più volte evidenziati dallo scrivente in atti ispettivi e interventi in Assemblea Regionale;

considerato che:

sono note da tempo le carenze d'organico negli ospedali di riferimento dell'ASP di Messina, che si ripercuotono inevitabilmente sui cittadini costretti a subire disagi a causa di servizi sanitari mancanti o insufficienti;

nei Pronto Soccorso degli ospedali di Patti, Milazzo, Barcellona Pozzo di Gotto e Sant'Agata Militello si registrano gravi carenze di organico e, conseguentemente, attese lunghe fino a 8- 10 ore per i pazienti in attesa che, dopo la diagnosi, rischiano di essere dirottati in altri presidi a causa della carenza di posti o per la mancata funzionalità dei reparti;

le evidenti carenze d'organico negli ospedali messinesi dovevano essere coperte con le relative assunzioni, ma in molti casi i concorsi sono andati deserti;

per sapere se non ritengano opportuno intervenire presso l'Asp di Messina in modo da sollecitare ed accelerare l'adozione delle procedure per la stabilizzazione del personale medico e gli operatori socio-sanitari che, alla data del 31 dicembre 2022, siano in servizio da almeno 18 mesi, così come consente la l. r. n. 13 del 2022, art. 13, comma 91, in attuazione dell'art. 1, comma 268, lett. b, della legge n. 234 del 2021.»

*(L'interrogante chiede risposta scritta con urgenza)*

LACCOTO

N. 2719 - Soluzioni per i danni ai noccioleti causati dai ghiri e misure di sostegno al reddito dei coltivatori.

«All'Assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, premesso che:

con l'arrivo dell'estate torna a farsi sentire, ad Ucria (ME) e non solo, l'annoso problema dei ghiri, che continua a mettere in ginocchio un intero comparto, quello dei coltivatori e raccoglitori di nocciole. Per cercare di trovare una soluzione, anche se parziale, al problema, gli amministratori del comune di Ucria, il sindaco Enzo Crisà, il vice sindaco Rino Marzullo, ed il presidente del consiglio, Roberto Di Stefano, da sempre in prima linea in questa battaglia, hanno indirizzato una nota (n. 5037 del 07/072022) al Presidente della Regione siciliana, onorevole Nello Musumeci, al Prefetto di Messina, alla sezione faunistica dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, alla Coldiretti e alla Confagricoltura di Messina, ed al capo Ispettorato Agricoltura, sempre di Messina, per reiterare e segnalare i danni che i ghiri provocano ai noccioleti;

considerato che:

come si legge nella suddetta nota, l'amministrazione comunale ucriese nel corso degli ultimi anni, raccogliendo e condividendo a pieno le legittime proteste dei nocciolicoltori locali, ha - in più occasioni - segnalato, agli organi di competenza, il gravissimo stato di crisi del comparto agricolo locale a causa della presenza massiva di ghiri che distruggono la totalità della produzione di nocciole;

la Prefettura di Messina, con successiva nota del 28 luglio u.s., indirizzata all'Assessore al ramo, al Dirigente Generale dell'ASP di Messina, ha richiamato l'attenzione sulla questione, invitando gli organi in indirizzo, a porre in essere le eventuali iniziative di rispettiva competenza;

la nocciolicoltura riveste per il tessuto economico locale una grande rilevanza, infatti i noccioleti interessano la quasi totalità del territorio comunale e rappresentano la voce più consistente

dell'economia territoriale, in quanto assorbono la totalità della manodopera impiegata nel settore agricolo, senza dimenticare che l'assenza dei noccioleti causerebbe un gravissimo danno per l'ambiente, in un'area che ha già di per sé gravi problemi di dissesto idrogeologico; ma nonostante ciò nessun intervento a tutt'oggi risulta concretamente avviato con la conseguenza che la grave problematica qui rappresentata si ripropone anche per la corrente annualità agraria;

per sapere:

se non ritenga necessario porre in essere adeguate soluzioni per la definitiva e urgente risoluzione del problema fin qui esposto;

se, nel frattempo non ritenga di intervenire attraverso misure di sostegno al reddito dei coltivatori.

*(L'interrogante chiede risposta scritta con urgenza)*

GENOVESE

N. 2722 - Notizie in merito all'adozione di interventi urgenti per Stromboli e le isole Eolie danneggiate dal maltempo.

«Al Presidente della Regione, premesso che:

l'eccezionalità e la gravità dell'ondata di maltempo che ha colpito la nostra regione nelle prime ore di questa mattina ha provocato seri danni soprattutto nel territorio del Libero consorzio comunale di Messina;

le isole Eolie sono state danneggiate gravemente, i cittadini hanno vissuto ore di panico e nell'isola di Stromboli, a causa di una tromba d'aria e del violento temporale, e un corposo fiume di fango che ha devastato l'isola e costretto nelle case i cittadini poiché le strade risultano ancora inutilizzabili;

considerato che:

l'isola di Stromboli aveva già subito parecchi danni ambientali in seguito all'incendio che si era sviluppato nel mese di maggio, a causa di errori umani durante le riprese di una serie TV della RAI, e l'eccezionalità e la gravità del nubifragio di stamattina hanno ulteriormente devastato sia il patrimonio ambientale che l'intera parte abitata dell'isola, provocando seri danni alle case abitate e alle strutture turistico-ricettive che risultano particolarmente attive soprattutto in questo periodo dell'anno;

per sapere:

se risulti a conoscenza dei fatti e se non intenda intervenire immediatamente, a tutti i livelli istituzionali e con tutti gli strumenti dettati dall'eccezionalità del caso, al fine di determinare lo stato di emergenza per dichiarare lo stato di calamità naturale;

se non ritenga opportuno agire nell'immediato in sinergia con il dipartimento della Protezione Civile regionale e nazionale al fine di rendere disponibili risorse umane e finanziarie per ripristinare urgentemente l'integrità dei luoghi con la messa in sicurezza di case e strade al fine di garantire l'incolumità delle persone e di intervenire per sostenere gli operatori economici che risultano danneggiati per consentire loro la prosecuzione delle proprie attività;

quali siano i provvedimenti che intendano adottare per evitare lungaggini burocratiche che potrebbero intralciare la immediata ripresa di tutte le attività svolte nelle isole Eolie e la messa in sicurezza di persone e cose.»

*(L'interrogante chiede risposta scritta con urgenza)*

CATALFAMO

N. 2723 - Chiarimenti sull'incendio e messa in sicurezza della ex discarica di contrada 'Incarcavecchio' del Comune di Camporeale (PA).

«All'Assessore per il territorio e l'ambiente e all'Assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità, premesso che lo scorso 18 agosto 2022 un incendio ha devastato l'intera area della ex discarica sita in contrada 'Incarcavecchio' nel Comune di Camporeale (PA);

considerato che:

sin dal 2015, con un provvedimento della magistratura, il Sindaco pro tempore è stato nominato custode giudiziario della ex discarica a salvaguardia della salute pubblica e dell'ambiente;

nelle more della definizione da parte della Regione dell'affidamento del servizio di progettazione esecutiva per la messa in sicurezza del sito, con nota 34131 del 01.09.2020 del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti il Comune è stato onerato di ottemperare a quanto previsto dall'art.242 del D.lgs. n. 152 del 2006 e mettere in atto iniziative per la prevenzione della diffusione di sostanze contaminanti;

tale area era ricoperta da un telo di plastica ancorato al suolo con pile di pneumatici usati che, con tutta evidenza, si sono bruciati in gran parte contestualmente al telo nel rogo con emissione nell'aria e nell'ambiente circostante di fumi intensi, maleodoranti e, con ogni probabilità, altamente inquinanti;

la discarica è nelle vicinanze del centro abitato e circondata da terreni agricoli;

continuano a sprigionarsi, con potenziale danno per la popolazione e per l'ambiente adiacente, fumi e odori nauseabondi nonostante il passare del tempo dal momento del rogo;

si ritiene necessario l'intervento da parte dell'ARPA, sollecitato dallo scrivente, per una opportuna verifica della qualità dell'aria e per una valutazione delle diossine e dei composti tossici contenuti anche nell'ambiente circostante;

per sapere:

se siano a conoscenza della grave situazione sopra richiamata e come intendano intervenire anche per fare chiarezza sulla natura dell'evento (in che modo e da dove si sono propagate le fiamme);

se tutte le misure preventive, dai viali parafuoco perimetrali all'uso del telo di copertura e le pile di pneumatici usati come ancoraggi al suolo, siano state effettuate nel rispetto delle più elementari norme vigenti e in ottemperanza degli oneri attribuiti al Comune dal Dipartimento delle Acque e dei Rifiuti;

se e quali attività di bonifica siano state programmate e/o messe in atto urgentemente per limitare ulteriore nocimento alla popolazione a salvaguardia della salute pubblica e dell'ambiente;

se, infine, non ritengano opportuno con estrema urgenza definire l'iter già avviato per la definizione da parte della Regione dell'affidamento del servizio di progettazione esecutiva per la messa in sicurezza del sito.»

CRACOLICI

N. 2724 - Accertamento della regolarità dello svolgimento della selezione per il conferimento dell'incarico di Direttore medico della struttura complessa Medicina legale e fiscale necroscopica dell'ASP di Catania.

«All'Assessore per la salute, premesso che:

nei mesi scorsi, l'ASP di Catania ha avviato una selezione per il conferimento dell'incarico di Direttore medico della struttura complessa Medicina legale e fiscale necroscopica;

a seguito della valutazione dei titoli e dello svolgimento del colloquio d'esame, la Commissione d'esame ha inizialmente stilato la graduatoria degli idonei ma, con atto successivo, ha proceduto alla rettifica della stessa relativamente al punteggio da assegnare ai titoli di uno dei candidati;

allo stato attuale, si attende il provvedimento del Direttore Generale dell'ASP di Catania di conferimento dell'incarico;

considerato che:

lo svolgimento della selezione è avvenuto in presenza di anomalie e criticità relative proprio alla valutazione del curriculum dei candidati e all'assegnazione del punteggio;

i due candidati che hanno ottenuto il punteggio più alto presentano un curriculum molto diverso laddove il secondo classificato, attuale facente funzione dell'UOC Medicina legale e fiscale necroscopica, ha presentato titoli di gran lunga superiori al primo classificato;

nel concorso per l'incarico di facente funzione, infatti, i titoli di tale candidato (secondo classificato nel concorso di Direttore UOC Medicina legale e fiscale necroscopica), erano stati valutati con un punteggio di 17 mentre nel presente concorso il punteggio è stato quasi dimezzato a 9 (e si evidenzia che nella Commissione valutativa del concorso di facente funzione, la Segretaria ed uno dei Componenti erano gli stessi della Commissione valutativa del Concorso per l'incarico di Direttore di UOC Medicina Legale e fiscale necroscopica, quindi inspiegabilmente, pur in presenza di una parte della Commissione valutativa identica, la valutazione dei titoli cambiava);

i titoli del primo classificato, al contrario, in un precedente concorso (svoltosi qualche mese prima), per titoli ed esami per l'UOC di Medicina Legale di Enna, erano stati valutati con un punteggio di 9 poi quasi raddoppiato a 17 (poi rettificato a 15) nel concorso dell'ASP di Catania (dove uno dei Componenti della Commissione valutativa per l'UOC di Enna era lo stesso della Commissione dell'UOC di Catania, quindi, anche in questo caso, inspiegabilmente, pur in presenza di una parte della Commissione valutativa identica, la valutazione dei titoli cambiava);

a ciò aggiungasi che il colloquio orale del vincitore si è svolto inspiegabilmente a porte chiuse;

per sapere se non ritenga di assumere tutte le opportune iniziative al fine di verificare presso l'ASP di Catania la regolarità delle procedure seguite per il concorso citato.»

BARBAGALLO

N. 2725 - Notizie in ordine alla rideterminazione del calendario venatorio anno 2022.

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, premesso che:

con D.A. N. 17/GAB del 25/05/2022, è stato emanato il Calendario venatorio 2022/2023 della Regione siciliana;

a seguito del ricorso avanzato da: Wwf, Legambiente, Lipu, Enpa, Lac e Lega per la difesa del cane, con l'Ordinanza n. 467 del 25/07/2022 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione terza (proc. n. 01077/2022 Reg. Ric.), ha disposto la sospensione dell'efficacia del D.A. N. 17/GAB del 25/05/2022 in relazione a alcuni profili e sospeso il calendario venatorio della Sicilia nelle parti in cui si discosta dal parere dell'Ispra senza adeguata motivazione;

il Decreto Presidenziale n. 335 del 2022 del 01.08.2022 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, Sezione giurisdizionale (proc. n. 735/2022 Reg. Ric.), a seguito del ricorso n. 735/2022 R.G. ha fissato per la discussione la Camera di Consiglio del 7 settembre 2022, confermando parzialmente la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati;

con il D.A. n. 28/GAB del 31 agosto 2022, in ottemperanza alla Ordinanza n. 467 del 25/07/2022, è stato sospeso il D.A. n. 17/GAB del 25/05/2022, limitatamente alle sole prescrizioni interessate dal pronunciamento cautelare di cui ai sotto elencati profili:

apertura anticipata della stagione venatoria (c.d. 'preapertura') nei giorni 1, 3, 4, 10 e 11 settembre 2022 per le specie Tortora, Colombaccio, Coniglio selvatico;

prelievo venatorio della Tortora selvatica in assenza di una concreta modalità di accertamento della quota degli abbattimenti;

prelievo venatorio del Coniglio selvatico senza le prescrizioni e limitazioni necessarie per il prelievo sostenibile con particolare riferimento anche a divieto di uso di pallini di piombo;

prelievo venatorio dell'Alzavola nell'ATC TP2;

considerato che:

alla luce dei vari provvedimenti, il calendario venatorio, ha subito serie limitazioni con oggettivo pregiudizio all'esercizio dell'attività di caccia praticata da tanti siciliani, che annualmente versano regolarmente le quote previste a fronte di sempre maggiori limitazioni del periodo venatorio stesso;

sembra di difficile previsione e attuazione effettuare 'la concreta modalità di accertamento degli abbattimenti della Tortora selvatica' in assenza della quale, il calendario venatorio si presterà annualmente ad essere oggetto di ricorso da parte delle associazioni ambientaliste;



da notizie informalmente assunte, sembrerebbe che stentino a trovare piena applicazione le previsioni della l.r 1 settembre 1997, n. 33 'Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale, con particolare riferimento immissione di fauna selvatica a scopo di ripopolamento';

malgrado l'autonomia di programmazione e dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di caccia in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti, riconosciute alle regioni a Statuto Speciale dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, annualmente il Calendario venatorio posto in essere dalla regione Siciliana è oggetto di tantissimi ricorsi da parte delle associazioni ambientaliste ai quali il TAR accorda sempre la sospensiva, modificando di fatto in attesa del giudizio di merito il calendario stesso;

per sapere:

se siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

se e quali interventi mirati alla definizione di un calendario venatorio, non suscettibile di ricorsi, intendano porre in essere per garantire l'esercizio dell'attività di caccia ai tanti appassionati.»

*(L'interrogante chiede risposta scritta con urgenza)*

AMATA

N. 2726 - Chiarimenti in merito alla procedura seguita per l'affidamento in concessione della progettazione, costruzione e successiva gestione di due termoutilizzatori per il recupero energetico da rifiuti non pericolosi da realizzarsi nel territorio di Gela (CL) e Catania.

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità, premesso che:

il Dirigente generale dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, emanava un avviso esplorativo - pubblicato sul sito della regione senza estremi del protocollo - 'per la manifestazione di interesse ai fini della presentazione di proposte di finanza di progetto ai sensi dell'articolo 183, comma 15, d.lgs.50/2016, da valutare per l'affidamento in concessione della progettazione, costruzione e successiva gestione fino a due termoutilizzatori per il Recupero energetico da rifiuti non pericolosi da realizzarsi nel territorio della Regione Siciliana';

[http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR\\_PORTA\\_LE/PIR\\_LaStrutturaRegionale/PIR\\_AssEnergia/PIR\\_Dipartimentodellacquaedeirifiuti/PIR\\_Infoedocumenti/PIR\\_Avvisiecomunicazioni/PIR\\_Avvisi/PIR\\_Termoutilizzatori2021](http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTA_LE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssEnergia/PIR_Dipartimentodellacquaedeirifiuti/PIR_Infoedocumenti/PIR_Avvisiecomunicazioni/PIR_Avvisi/PIR_Termoutilizzatori2021);

l'Assessorato dell'energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti con nota pubblicata sul sito dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, con motivazione: 'numeroso richieste', prorogava il termine al 2 novembre 2021;

[https://pti.regione.sicilia.it/portal/page/porta-1/PIR\\_PORTALE/PIR\\_LaStrutturaRegionale/PIR\\_AssEnergia/PIR\\_Dipartimentodellacquaedeirifiuti/PIR\\_Infoedocumenti/PIR\\_Avvisiecomunicazioni/PIR\\_Avvisi/PIR-Termoutilizzatori2021/Richiesta%207.pdf](https://pti.regione.sicilia.it/portal/page/porta-1/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssEnergia/PIR_Dipartimentodellacquaedeirifiuti/PIR_Infoedocumenti/PIR_Avvisiecomunicazioni/PIR_Avvisi/PIR-Termoutilizzatori2021/Richiesta%207.pdf);

in data 28/10/2021, con protocollo n. 41778 , veniva disposta sempre dal Dirigente Generale un'ulteriore proroga dei termini al 31/12/2021;

[http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR\\_PORTA\\_LE/PIR\\_LaStrutturaRegionale/PIR\\_AssEnergia/PIR\\_Dipartiment\\_odelacquaedeirifiuti/PIR\\_Infoedocumenti/PIR\\_Avvisiecomunicazioni/PIR\\_Avvisi/PIR\\_T-ermoutilizzatori2021/Richiesta%2070.pdf](http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTA_LE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssEnergia/PIR_Dipartiment_odelacquaedeirifiuti/PIR_Infoedocumenti/PIR_Avvisiecomunicazioni/PIR_Avvisi/PIR_T-ermoutilizzatori2021/Richiesta%2070.pdf);

l'avviso prevedeva che un quantitativo totale oscillante tra 700 mila e 900 mila tonnellate di 'rifiuti non pericolosi' venisse smaltito con produzione di energia;

considerato che:

dalla Stampa (Il Sicilia, 23 aprile 2022) si apprende che il nucleo di valutazione costituitosi all'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità avrebbe deciso di realizzare gli impianti di smaltimento dei rifiuti indifferenziati nell'area industriale di Gela e in quella di Catania, in località Pantano d'Archi, sulla base delle proposte di Asja Ambiente e A2A;

non si evince alcun riferimento al dibattito pubblico, in spregio alle disposizioni vigenti (cfr Convenzione di Aarhus, DPCM 12.05.2018 n.76; art 22 del d.lgs. 50 del 2016);

sempre dalla stampa (Il Sicilia.it 23.04.22) si apprendono alcune informazioni sull'impianto proposto a Gela, che sarebbe ben differente da quello previsto a Pantano D'Archi, ossia: 'quanto alla procedura della Regione Siciliana relativa a due termoutilizzatori, Asja, in associazione con il Gruppo Maire Tecnimont, ha proposto un progetto per un impianto di trattamento - senza combustione - dei rifiuti non differenziabili, per la produzione di idrogeno, metanolo ed etanolo, da realizzarsi in un'area industriale già insediata che non ricade nel Comune di Palermo'. Ove ciò rispondesse al vero si tratterebbe di un impianto classificato R3 (recupero di materia) e quindi non rispondente all'Avviso pubblico (R1), che fa riferimento agli inceneritori;

singolare è la circostanza che la scelta della localizzazione, sia avvenuta prima della Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), stante che la V.I.A. si basa su possibili alternative di cui la localizzazione è una delle condizioni fondamentali e, pertanto, sottoposte a valutazione (dato che l'impatto di un impianto può essere o non essere particolarmente rilevante in ragione proprio, del sito prescelto) ex art. 22, comma 3, lett. d) del d.lgs. n. 152 del 2006;

relativamente ai due siti prescelti la Zona industriale di Gela e la Zona Industriale di Catania, si evidenzia:

nella zona di Pantano d'Archi, giusta autorizzazione rilasciata con D.R.S. 781 del 22 luglio 2009, è localizzato l'impianto di fonderia 'Acciaierie di Sicilia'. Tali tipologie di impianto emettono imponenti quantitativi di diossina ancorché consentite dalla legge sulle emissioni. Come dimostrato dai fatti di Taranto le ricadute comportano gravissimi rischi per la popolazione e la compromissione delle attività agricole e di allevamento;

è evidente, dal dato di emissione complessivo orario e dal valore autorizzato per un solo giorno di funzionamento che si supererebbe di gran lunga il massimo tollerabile per ogni persona per l'intera popolazione italiana, per come si ricava dalle conclusioni dall'Autorità Europea per la Sicurezza alimentare (EFSA);

per quanto concerne Gela o più esattamente l'area a rischio comprendente anche i Comuni di Butera e Niscemi, si precisa che tra gli anni 2008 - 2009 è stato realizzato uno 'Studio epidemiologico sullo stato di salute e sui livelli di bioaccumulo di composti organici persistenti e di metalli in un campione della popolazione residente nell'area ad alto rischio di crisi ambientale di Gela' dall' OMS (Centro Ambiente e Salute, Roma) e tale studio ha evidenziato: 'eccessi di mortalità in particolare nel comune di Gela, in entrambi i sessi per tutti i tumori e per il tumore di trachea-bronchi-polmone, negli uomini per il tumore dello stomaco, della laringe e della pleura, nelle donne per tumore del colon e retto. Si segnalano anche tassi di mortalità particolarmente elevati per tumore della laringe nei maschi a Gela e a Niscemi. In particolare lo studio ha rilevato: per i metalli pesanti un profilo di esposizione diffusa ad arsenico, con alcuni valori singoli alti, significativamente superiori a quanto riscontrato in popolazioni non esposte in ambito lavorativo o in circostanze accidentali; un segnale di esposizione a rame, caratterizzato da numerosi valori plasmatici quasi tutti in donne; segnali deboli di esposizione a piombo, cadmio e mercurio';

con riferimento a Pantano D'Arce, nonostante il d.lgs. 152/06 al momento dell'emissione del DRS 781 del 22.07.09, che rimanda al decreto legislativo 59/2005, articolo 2, includeva nella nozione di inquinamento

'l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi;', non si è proceduto a considerare l'impatto sanitario. Né la Regione, nonostante la specifica modifica normativa inerente il d.lgs. 152/06 a seguito dell'art.18 della legge 20 novembre 2017, n. 167, proprio con riguardo l'AIA, e nonostante la contestazione EU Pilot 8978/16/ENVI (che ha ribadito il nesso tra AIA e valutazione di aspetti sanitari anche nel caso di modifica sostanziale), ha ritenuto opportuno procedere sull'obbligo di valutazione sanitaria;

sotto il profilo dei costi si osserva che tale scelta sugli inceneritori e sui quantitativi da smaltire farebbe riverberare sui cittadini i costi stessi;

si precisa che spetta allo Stato sia la determinazione, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, delle linee guida inerenti le forme ed i modi della cooperazione fra gli enti locali, anche con riferimento alla riscossione della tariffa sui rifiuti urbani ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale, secondo criteri di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità; sia l'indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti (cfr art. 195 del decreto legislativo 152/06);

tale scelta ha di fatto delineato due ATO (SRR) ma tali ATO non sono stati formalmente costituiti e spetta invece ad essi (cfr art. 202 decreto legislativo 152/06) e quindi ai Comuni il dovere di determinare l'importo della tariffa e l'assunzione della responsabilità politica; non certamente alla Regione ( cfr le numerose sentenze della la Corte di Cassazione Cassazione civile sez. un., 08/04/2010, (ud. 02/03/2010, dep. 08/04/2010), n.8313 e Cassazione civile sez. VI, 15/09/2021, (ud. 28/04/2021, dep. 15/09/2021), n.24818);

dai dati di costo pagato per tonnellata di rifiuto all'impianto di incenerimento, applicando il valore minimo di 83 euro (valore pagato dalla regione Campania per smaltire i rifiuti ad Acerra) per tonnellata su impianto costruito, non con finanza di progetto ma con capitale interamente pubblico;

si ottiene, ai sensi dell'art 167 del D.lgs. 50/2016, per l'impianto di minima dimensione pari a 350.000 tonnellate l'anno, un valore di Euro 29.050.000 per ogni anno, che già supera di molto la soglia di euro 5.382.000 per determinare l'aggiudicazione ad evidenza pubblica (ultimo dato per il 2022 che sostituisce il precedente di 5.350.000) anche se il valore di soglia va calcolato per il numero di anni di concessione e, quindi, nel caso di concessione ventennale sarebbe pari a 581 milioni di Euro nella più conservativa delle ipotesi;

secondo il richiamato art.187 del d.lgs. 50/16 tale valore va calcolato all'avvio della procedura che porta alla concessione ed il superamento del valore di soglia comporta l'obbligo di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale europea dell'Avviso, come effettivamente sembrerebbe essere stato fatto, ma non si rinviene eguale disposizione per le proroghe; nell'avviso, inoltre, non sembra sia evidenziato il valore della concessione, né l'ipotetica durata della concessione che sono elementi essenziali per decidere se partecipare o meno ad una gara;

relativamente al problema evidenziato di avere calcolato addirittura oltre il massimo possibile i quantitativi da incenerire, con il rischio, quindi, che tali inceneritori non abbiamo più a disposizione quantitativi sufficienti, come per altro sta accadendo nel Nord Europa, si configura un rischio che l'Anac ha definito come rischio di domanda (Linee Guida n.7), evidenziando: 'laddove l'amministrazione si obblighi ad assicurare all'operatore economico determinati livelli di corrispettivo indipendentemente dall'effettivo livello di domanda espresso dagli utenti finali, in modo tale che le variazioni di domanda abbiano un'influenza marginale sui profitti dell'operatore economico. Al fine di garantire l'effettivo trasferimento di tale rischio di domanda occorre, quindi, prestare particolare attenzione alla stima della domanda e alla determinazione dei correlati livelli di corrispettivi in modo che il piano economico finanziario rifletta la reale esposizione dell'operatore economico alle fluttuazioni della domanda; ciò, ad esempio, non accade quando negli atti di programmazione o nel piano economico e finanziario la domanda finale è sottostimata in misura tale da non consentire il verificarsi della concreta possibilità per l'operatore economico di incorrere in perdite legate alla diminuzione della domanda';

in altri termini se si è previsto un certo volume di affari per ogni anno con il correlato utile per l'investitore integrato dall'ammortamento dell'impianto e quest'ultimo non dovesse più funzionare, ad esempio per effetto di nuove norme, la regione sarebbe costretta a pagare il mancato guadagno e l'ammortamento per tutta la durata della concessione;

dall'analisi storica, al netto delle procedure preliminari per l'autorizzazione di un inceneritore, per la sua materiale costruzione e la fase di messa a regime, è richiesto un tempo di almeno 5 anni, con grande ottimismo, dato che per quello di Acerra ci sono voluti 10 anni. Al contrario la realizzazione di un impianto di recupero di materia, spingendo ulteriormente i valori di raccolta differenziata che gli atti dimostrano che possono superare anche il 90 e più per cento del totale, richiede appena due anni. Si cita a titolo di esempio l'impianto di produzione di compost in doppia fase con produzione anche di metano di Casale di Foligno il cui iter è iniziato il 13 settembre 2016 ed inaugurato 6 giugno 2018;

tutto ciò che verrà incenerito non potrà essere computato come recuperato, il che porterebbe ad una sicura condanna da parte dell'Unione Europea e ad una salatissima multa a carico delle esauste spalle dei cittadini, ove si pensasse a realizzare un inceneritore per rifiuti urbani di rilevante capacità, tale che da solo superi il 10 per cento dei rifiuti totali urbani prodotti in Sicilia;

un inceneritore, considerata la fascia climatica siciliana, potrà sfruttare solo una minima parte del calore che produce, non potendo, per motivi climatici, utilizzare il calore latente di evaporazione (calore di scarto) e, quindi, non potrà fare teleriscaldamento, né tutto l'anno né 24 ore su 24;

ciò fa mancare l'introito legato alla vendita di energia, e, inoltre, richiederebbe enormi quantitativi di acqua di raffreddamento per l'energia inutilizzata. Gli introiti derivanti dalla poca energia elettrica venduta, nell'arco di 20 anni, si ridurrebbero alla metà, e sarebbe previsto nei prossimi 5 anni un ulteriore dimezzamento, per effetto dello scorporo del prezzo da quello di riferimento su base fossile. Ciò porta al fatto che a fronte di un carico termico in tutta Italia di 3089,9 Megawatt solo 810,5 sono quelli recuperati, pari ad un rendimento del 26 per cento, ma se si considera che per il Sud si hanno 800,7 Mw di carico termico e 167,5 Mw di energia recuperata (termovalorizzata) con un rendimento reale e verificato del 20,9 per cento (ISPRA 'Rapporto Rifiuti Urbani - Edizione 2021') appare evidente che il termine termovalorizzazione sia ingannevole e si spiega bene perché giuridicamente è inesistente;

ai fini della congruità con le misure europee in materia di politica di decarbonizzazione e di tutela dell'ambiente, nonché ai fini della tassonomia, l'Allegato VI del Regolamento UE 2021/241, punti 034 e 034 bis, prevedono che possano rientrare negli obiettivi del Regolamento solo quegli che siano ascrivibili alla cogenerazione ad alto rendimento, ed in particolare l'obiettivo della misura è ottenere emissioni nel ciclo di vita inferiori a 100 g CO<sub>2</sub> e/kWh o riscaldamento/raffreddamento ottenuto a partire dal calore di scarto. Tale aspetto è quello che determina la sostanziale differenza tra un inceneritore con recupero energetico costruito in Italia rispetto a quelli costruiti a Vienna ed a Copenaghen e la rilevante differenza di rendimento che a fronte di 3.2 MW di carico termico immesso al netto di quello supplementare utilizzato (bruciatori secondari per sostenere la combustione) per ora di funzionamento restituisce 2,71 Mw come calore per teleriscaldamento pari all'84,7 per cento e 0,70 MW sotto forma di elettricità pari al come 21.8 per cento;

tale enorme differenza tra i rendimenti e, quindi, sui costi di gestione, spiega le scelte operate in Paesi dai climi rigidi;

dai dati ISPRA risulta che per ogni mille chili di rifiuto portato a tali impianti si generano 260 Kg di rifiuti da smaltire e di questi 260 Kg, 44 kg sono rifiuti ad alta pericolosità. In particolare tali rifiuti ad alta pericolosità alla fine del ciclo necessitano di una discarica per rifiuti pericolosi;

la plastica, che di fatto è il vero combustibile degli inceneritori, anzi il PET per esattezza, sarà recuperato, non solo perché obbligatorio, ma perché le aziende produttrici di bibite ne hanno scoperto la convenienza economica, ed hanno costituito un consorzio ad hoc (CORIPET);

che la mancanza della VIA inficia il processo e il nucleo di valutazione non aveva la competenza a sostituirsi al processo VIA né tantomeno a fare valutazioni in ambito sanitario;

è necessaria una valutazione sanitaria prima, dopo e durante sulla popolazione interessata (in particolare sul latte materno);

la gestione dei rifiuti urbani è servizio essenziale, ed è a carico dei cittadini tramite la tariffa e questo per ogni fase, sia essa la raccolta, il recupero o lo smaltimento;

per calcolare se sono state adottate le misure necessarie per assicurare che entro il 2035 la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica sia ridotta al 10%, o a una percentuale inferiore, del totale dei rifiuti urbani prodotti (per peso) è necessario che (cfr Direttiva UE 2018/850):

- a) il peso dei rifiuti urbani prodotti e inviati in discarica è calcolato in un determinato anno civile;
- b) il peso dei rifiuti derivanti dalle operazioni di trattamento preliminari al riciclaggio o del recupero di altro tipo dei rifiuti urbani, come la cernita o il trattamento meccanico biologico, che sono successivamente collocati in discarica, è incluso nel peso dei rifiuti urbani comunicati come collocati in discarica;
- c) il peso dei rifiuti urbani sottoposti alle operazioni di smaltimento mediante incenerimento e il peso dei rifiuti prodotti in operazioni di stabilizzazione della frazione biodegradabile dei rifiuti urbani, destinati a essere successivamente collocati in discarica, sono comunicati come collocati in discarica;

il trattamento termico con successiva combustione sul posto per la produzione di energia elettrica, comporta una quota non compensabile di CO<sub>2</sub> con la necessità da parte del produttore, che sarebbe in ogni caso la Regione, a compensare con l'acquisto di certificati verdi o con rilevanti misure compensative della CO<sub>2</sub> emessa, stante che ad oggi il costo di acquisto è in rapidissima salita;

per sapere:

quale sia la proiezione fatta dal Governo al fine di rispettare la scadenza del 2035 ossia di ridurre a non oltre il 10 per cento il quantitativo di rifiuti urbani portati in discarica ed/o inceneriti, considerato quanto sopra esposto per il calcolo dei rifiuti non soggetti ad operazione di recupero di materia;

quale sia il punto di equilibrio economico, calcolato come costo di conferimento all'ingresso dell'impianto, per un impianto di incenerimento che produca solo energia elettrica come nelle circostanze climatiche tipiche della regione mediterranea e quale sia di conseguenza il riverbero in materia di tariffa a carico dei cittadini;

quali siano i dati conoscitivi di base in termine di contaminazione pregressa di specie chimiche correlabili alle emissioni di un inceneritore ed i possibili bersagli in termini di animali e persone;

quale sia l'impatto economico sulle emissioni di gas climalteranti che devono essere compensati nel caso di incenerimento di rifiuti;

quale sia la compatibilità di tale scelta con gli obiettivi del Regolamento UE 2021/241;

nel caso di ricorso al cosiddetto project financing per un inceneritore con recupero di energia detto comunemente termovalorizzatore o termoutilizzatore, ove la quantità di rifiuti mandati alla distruzione termica non fosse più quella di progetto, quali ristori spetterebbero al soggetto proponente;

dato che la modifica operata con il cosiddetto pacchetto di economia circolare porta alla circostanza che (come la tragica aggressione all' Ucraina ha mostrato) il recupero di materia è condizione essenziale per la sovranità democratica, come si intendano rispettare tali impegni sovranazionali se invece si sceglie la distruzione di materia;

quali accordi ha preso l'Amministrazione con gli specifici consorzi per il recupero materia, tra cui si citano: 1) CORIPET consorzio volontario, riconosciuto dal Ministero dell'Ambiente, tra produttori, convertitorie riciclatori di bottiglie in PET; 2) UNIRIMA (Unione Nazionale Imprese Recupero e Riciclo Maceri) carta e cartoni; 3) ASSOFERMET Associazione nazionale degli imprenditori che

esercitano l'attività del commercio e della prelavazione nei settori ferro e acciai, metalli non ferrosi, rottami ferrosi, ferramenta e affini; 4) ASSORIMAP - Associazione Nazionale Riciclatori e Rigeneratori di Materie Plastiche delle aziende che riciclano o rigenerano materie plastiche post-consumo; 5) CO.RE. consorzio riciclatori vetro;

per garantire che le modalità di raccolta siano conformi a quanto necessario al riciclo e che questo avvenga realmente e possibilmente creando aziende;

ove non siano stati considerati i fatti sopra indicati, ove quindi la procedura sia stata adottata in violazione delle disposizioni vigenti, nello specifico art. 202 del decreto legislativo, 152/06 e d.lgs. 50/2016 in materia di concessioni, quali azioni si intendano intraprendere;

se siano state effettuate le valutazioni sanitarie ivi indicate e, in difetto, quali ulteriori azioni si intendono adottare.»

*(L'interrogante chiede risposta scritta con urgenza)*

PALMERI

N. 2727 - Notizie circa l'emanazione della normativa di attuazione dell'art. 27 della l.r. n. 22 del 1986 come integrato dall'art. 38 della l.r. n. 9 del 2021.

«All'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro e all'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, premesso che:

l'articolo 27 della legge regionale 22/1986 come integrato dall'art. 38 della legge regionale 9/2021 prevede che i Comuni, avvalendosi della polizia municipale, effettuino controlli sulle strutture di accoglienza diurne o residenziali tramite controlli a campione su almeno il venti per cento delle strutture iscritte all'albo comunale;

la norma è finalizzata ad assicurare che le attività di accoglienza presso le case di riposo e simili avvengano nel pieno rispetto dei diritti degli ospiti e per prevenire abusi o violenze;

per sapere se sia stata emanata la normativa di attuazione dell'art. 27 della legge regionale 22/1986 come integrato dall'art. 38 della legge regionale 9/2021.»

LUPO

Le interrogazioni saranno inviate al Governo.

Allegato comunicazioni**Comunicazione relativa alle dimissioni da Presidente e da componente di Gruppo parlamentare e di successiva riconsiderazione delle dimissioni medesime**

Si comunica che:

- con note datate 25 agosto 2022 e protocollate ai nn. 17302-DIG/2022 del 26 agosto 2022 e 17303-DIG/2022 di pari data, l'onorevole Salvatore Lentini ha comunicato, con decorrenza immediata, le proprie dimissioni dalla carica di Presidente e di componente del Gruppo parlamentare "Popolari e Autonomisti";

- con successive note datate 27 agosto 2022 e protocollate ai nn. 17317-DIG/2022 del 27 agosto 2022 e 17318-DIG/2022 di pari data, lo stesso deputato ha comunicato che "(...) la nota trasmessa in data 26 u.s. a mezzo PEC è da intendersi come ritirata e priva di effetti fino ad eventuale nuova e diversa determinazione del Gruppo parlamentare stesso", concludendo che "(...) lo scrivente [on. Lentini] è da considerarsi aderente al Gruppo parlamentare 'Popolari e Autonomisti' e mantiene la carica di Presidente del Gruppo stesso al fine di consentire tecnicamente la prosecuzione dell'ordinaria attività e gli adempimenti prescritti fino alla cessazione della legislatura".

Pertanto, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del Regolamento interno dell'Assemblea, e dell'art. 1334 del codice civile:

- risulta iscritto al Gruppo parlamentare "Misto" il giorno 26 agosto 2022;  
- risulta nuovamente iscritto al Gruppo parlamentare "Popolari e Autonomisti" con decorrenza 27 agosto 2022, anche nella qualità – come da sua dichiarazione – di Presidente del Gruppo medesimo.

**Comunicazione di decadenza di firma da atti ispettivi e di indirizzo politico, di decadenza di atti di indirizzo politico e da cariche interne a seguito della scomparsa dell'onorevole Savona**

Si comunica che:

- a seguito della scomparsa dell'onorevole Riccardo Savona, per il venir meno del prescritto numero minimo di firmatari, decadono le mozioni n. 43 e n. 644;

ne decade altresì la firma dai seguenti atti di indirizzo politico e ispettivi:

interrogazioni con richiesta di risposta orale nn.: 955 e 1433;

interrogazioni con richiesta di risposta scritta nn.: 204, 805, 1345 e 2238;

interpellanze nn. 184, 297 e 428;

mozioni nn.: 51, 223, 304, 305, 334, 335, 337, 342, 343, 346, 349, 350, 351, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 361, 362, 367, 382, 390, 391, 396, 398, 424, 505, 508, 540, 544, 574, 585;

- a seguito della scomparsa dell'onorevole Riccardo Savona, lo stesso deputato, con decorrenza 5 agosto 2022, è decaduto dalle seguenti cariche:

componente della I Commissione legislativa permanente "Affari istituzionali";

- componente della II Commissione legislativa permanente "Bilancio" di cui era altresì Presidente.

**Comunicazione di nuova denominazione di Gruppo parlamentare**

Si comunica che, con nota datata 5 agosto 2022 e protocollata al n. 4582-ARS/2022 di pari data, il Presidente del Gruppo parlamentare "Prima l'Italia", onorevole Catalfamo, ha rappresentato che, a seguito di delibera dell'assemblea dei deputati aderenti, il Gruppo parlamentare ha assunto la denominazione di "Prima l'Italia – Lega per Salvini premier".



*Allegato B*

**Risposte scritte ad interrogazioni**

**Oggetto:** POSTA CERTIFICATA: INTERROGAZIONE N. 2622 DEL11/4/2022 [iride]78750[/iride] [prot]2022/5845[/prot]

**Data:** 10/08/2022 09:39:01

**Mittente:** "Per conto di: assessorato.economia@certmail.regione.sicilia.it" <posta-certificata@pec.actalis.it>

**Destinatari:** servizio.lavori.aula.ars@pec.it  
segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it

**ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA**

PEC in Ingresso

Nr. prot: 001-0016716-DIG/2022

Data prot: 10-08-2022



BARCODE: -001.5404068-

---

### Messaggio di posta certificata

---

Il giorno 10/08/2022 alle ore 09:39:01 (+0200) il messaggio  
"INTERROGAZIONE N. 2622 DEL11/4/2022 [iride]78750[/iride] [prot]2022/5845[/prot]" è stato inviato da  
"assessorato.economia@certmail.regione.sicilia.it"  
indirizzato a:  
segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it servizio.lavori.aula.ars@pec.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.  
Identificativo messaggio: opec29811.20220810093901.27670.56.1.63@pec.actalis.it

---

**postacert.eml**

---

Protocollo n. 5845 del 10/08/2022 Oggetto: INTERROGAZIONE N. 2622 DEL11/4/2022 Origine: PARTENZA Destinatari, ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - SERVIZIO LAVORI D' AULA, PRESIDENZA DELLA REGIONE SEGRETERIA GENERALE



5  
26100

*Il Vicepresidente  
Assessore per l'Economia*

Palermo, 10 AGO 2022

Prot. n. 5845

Oggetto: Interrogazione n. 2622 del 11/04/2022 – On.le Barbagallo Anthony E. –  
“Chiarimenti circa la procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di pulizia degli enti del Servizio sanitario regionale (SSR)”.

All' Assemblea Regionale Siciliana  
Servizio Lavori d'Aula  
Ufficio di Segreteria e Regolamento

All' On.le Barbagallo Anthony E.  
Presso l'Assemblea Regionale Siciliana

e.p.c. Alla Presidenza – Segreteria Generale  
Area 2 Unità Operativa A2.1 “*Rapporti con  
l'Assemblea Regionale Siciliana*”

Loro indirizzi di posta elettronica

In riferimento all'atto ispettivo in oggetto, con il quale è stato richiesto di volere fornire ogni elemento utile e necessario all'argomento di che trattasi, l'Ufficio Speciale “Centrale Unica di Committenza per l'Acquisizione di Beni e Servizi” della Regione siciliana ha rappresentato quanto segue.

La procedura centralizzata per l'affidamento dei servizi di pulizia e dei servizi accessori, nel rispetto delle previsioni di cui al D.P.C.M. 24.12.2015 è stata indetta per l'importo complessivo di euro 227.686.423, 23 di cui euro 1.017.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, in dieci (10) lotti territoriali come segue:

LOTTO 1 - Servizi di pulizia, servizi integrati e servizi accessori in ambito sanitario.  
PALERMO UNO (comprendente l'A.S.P. di Palermo);

LOTTO 2 - Servizi di pulizia, servizi integrati e servizi accessori in ambito sanitario.  
CALTANISSETTA (comprendente l'A.S.P. di Caltanissetta);

LOTTO 3 - Servizi di pulizia, servizi integrati e servizi accessori in ambito sanitario.  
CATANIA UNO (comprendente l'A.S.P. di Catania);

LOTTO 4 - Servizi di pulizia, servizi integrati e servizi accessori in ambito sanitario. MESSINA (comprendente la A.O. Papardo);

LOTTO 5 - Servizi di pulizia, servizi integrati e servizi accessori in ambito sanitario. SIRACUSA (comprendente l'A.S.P. di Siracusa);

LOTTO 6 - Servizi di pulizia, servizi integrati e servizi accessori in ambito sanitario. TRAPANI (comprendente l'A.S.P. di Trapani);

LOTTO 7 - Servizi di pulizia, servizi integrati e servizi accessori in ambito sanitario. PALERMO DUE (comprendente la A.O. Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello);

LOTTO 8 - Servizi di pulizia, servizi integrati e servizi accessori in ambito sanitario. CATANIA DUE (comprendente la A.O.U. "Policlinico - Vittorio Emanuele");

LOTTO 9 - Servizi di pulizia, servizi integrati e servizi accessori in ambito sanitario. PALERMO TRE (comprendente l'A.R.N.A.S. - Civico Di Cristina Benfratelli);

LOTTO 10 - Servizi di pulizia, servizi integrati e servizi accessori in ambito sanitario. CATANIA TRE (comprendente l'A.R.N.A.S. Garibaldi).

Le risultanze della procedura di gara sono state impugnate innanzi al T.A.R., che ha definito i due contenziosi promossi dalle società Dussmann e Rekeep con le pronunce n.1296 (allegato n.1) e n.1297 del 2021, come si è dettagliato nel D.D.n.62 del 10.5.2021 (allegato n.2), cui si rimanda.

La pronuncia del T.A.R. di Palermo n.1296/2021 è stata impugnata innanzi al C.G.A., che ha emesso la sentenza n.32/2022 (allegato n.3) in parziale accoglimento dei motivi di ricorso delle società escluse dalla procedura (PFE, Euro & Promos, Ferco s.r.l.).

Con nota prot.n.197 del 17.1.2022 (allegato n.4) l'Ufficio Speciale ha chiesto apposito parere all'Avvocatura distrettuale dello Stato, riscontrata con nota prot.n.17385 del 18.2.2022 (allegato n.5).

Conseguentemente, l'Ufficio Speciale ha attivato un nuovo procedimento ex artt.7 e ss. della L.n.241/90 e ss.mm.ii., giusta nota prot.n.581 del 3.2.2022 (allegato n.6), a seguito della quale sono pervenute :


- 1) la nota a firma della PFE: la nota del 14.2.2022, introitata con prot.n. 788 del 15.2.2022 (allegato n.7);
- 2) la nota a firma della Ferco : la nota del 14.2.2022, introitata con prot.n.791 del 15.2.2022 (allegato n.8);
- 3) le note a firma della Euro & Promos, con le quali sono state chieste numerose proroghe dei termini utili per la formulazione di controdeduzioni,, cui si è dato riscontro, nonché la fissazione di un incontro presso i locali dell'Ufficio Speciale e dell'Avvocatura dello Stato poi accordato (v. allegato n.9);
- 4) la nota a firma della Ferco: la nota del 31.3.2022, introitata con prot.n 1875 del 1.4.2022 (allegato n.10).

Con sentenza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Palermo n.1072 del 2021 (allegato n.11) sono stati condannati più soggetti coinvolti nelle fattispecie criminose, tra i quali il legale rappresentante della società PFE.

Con pec del 19.4.2022 (allegato n.12) l'Ufficio Speciale ha chiesto all'Avvocatura distrettuale dello Stato aggiornamenti circa l'esito delle audizioni intrattenute con le società Euro & Promos (11.4.2022) e con la società Ferco (19.4.2022). Ancora la predetta pec non è stata riscontrata.

Si aggiunge che la società Euro & Promos, per il tramite di uno dei difensori, ha comunicato, per le vie brevi, all'avv. Lo Presti, prima Dirigente dell'Ufficio Speciale, che vorrebbe essere sentito dal nuovo Dirigente prima di formalizzare eventuali proposte transattive.

Per quanto sopra, al fine di adottare un nuovo provvedimento, che tenga conto delle determinazioni del g.a. (nella pronuncia di II° grado) e della successiva sentenza emessa dal giudice penale (n.1072/2021), differenziando, alla luce delle controdeduzioni trasmesse e da acquisire, le posizioni delle tre società escluse dalla procedura con riguardo alla normativa già richiamata nel D.D.n.62/2021 (art.1, co.32, della l.n.190/2012, art.80 del D.lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.), quest'Ufficio attende le ultime indicazioni dell'Avvocatura distrettuale dello Stato e sta predisponendo richiesta di supporto al Comitato dei Garanti, istituito con D.A.n.3 del 29.6.2020, rettificato con D.A.n.26 del 23.10.2020, e successivi n.65 e n.66 del 4.10.2021.

A circular stamp with a handwritten signature over it. The signature is in cursive and appears to read "Gaetano...". The stamp is partially obscured by the signature.

**Oggetto:** POSTA CERTIFICATA: INTERROGAZIONE N. 2641 [iride]78755[/iride] [prot]2022/5850[/prot]

**Data:** 10/08/2022 12:01:06

**Mittente:** "Per conto di: assessorato.economia@certmail.regione.sicilia.it" <posta-certificata@pec.actalis.it>

**Destinatari:** servizio.lavori.aula.ars@pec.it  
segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it

**ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA**

PEC in Ingresso

Nr. prot: 001-0016728-DIG/2022

Data prot: 10-08-2022



BARCODE: -0015404154-

---

**Messaggio di posta certificata**

---

Il giorno 10/08/2022 alle ore 12:01:06 (+0200) il messaggio

"INTERROGAZIONE N. 2641 [iride]78755[/iride] [prot]2022/5850[/prot]" è stato inviato da "assessorato.economia@certmail.regione.sicilia.it" indirizzato a:

segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it servizio.lavori.aula.ars@pec.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec29811.20220810120106.36693.876.1.60@pec.actalis.it

---

**postacert.eml**

---

Protocollo n. 5850 del 10/08/2022 Oggetto: INTERROGAZIONE N. 2641 Origine: PARTENZA Destinatari: PRESIDENZA DELLA REGIONE SEGRETERIA GENERALE, ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - SERVIZIO LAVORI D' AULA



*Il Vicepresidente  
Assessore per l'Economia*

Prot. n. 5850  
Palermo 10 AGO 2022

5  
2019

Oggetto: Interrogazione n. 2641 del 16/05/2022 dell'On.le D'Agostino Nicola – Iniziative a livello centrale per la modifica dell'art. 19 del DPR n. 602 del 1973.

All'      Assemblea Regionale Siciliana  
            Servizio Lavori d'Aula  
            Ufficio di Segreteria e Regolamento

All'      On.le D'Agostino Nicola  
            Presso l'Assemblea Regionale Siciliana

e.p.c.     Alla     Presidenza – Segreteria Generale  
            Area 2 Unità operativa *"Rapporti con  
            l'Assemblea Regionale Siciliana"*

Loro indirizzi di posta elettronica

In riferimento all'interrogazione specificata in oggetto, l'On.le Presidente della Regione con nota prot. n. 21184/IN.17 del 14/06/2022, ha delegato l'Assessore Regionale per l'economia a curarne la trattazione.

Questo Assessorato, al fine di dare esaustivo riscontro a quanto chiesto con l'atto ispettivo suindicato, ha interessato il Dipartimento Finanze e Credito a volere fornire ogni elemento utile e necessario all'argomento di che trattasi.

Con nota prot. n. 15576 del 14/06/2022 il Dirigente Generale ha rappresentato quanto segue.

Con l'atto parlamentare in oggetto, sono state rappresentate alcune considerazioni in ordine alla procedura di pignoramento prevista dall'art. 48 bis del DPR 602 del 1973, alle disposizioni dell'art. 19 del medesimo DPR e alla condotta assunta dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione in occasione della presentazione di un'istanza di rateazione del debito iscritto a ruolo da parte di un contribuente, su cui successivamente è intervenuta una segnalazione da parte di un soggetto debitore, ai sensi del citato art. 48 bis del DPR 602/1973, che sulla scorta del riscontro della stessa Agenzia ha bloccato i pagamenti al medesimo contribuente per l'importo del debito iscritto a ruolo.

Conseguentemente, l'Interrogante ha chiesto di sapere:

- a) *"se non sia opportuno assumere iniziative per la modifica dell'art. 19 del DPR n. 602 del 1973 .....per coordinare i vari commi (in particolare i commi quater e quater -1)..."*
- b) *"se non ritengano di dover assumere iniziative affinché venga modificata la norma con un intervento legislativo di correzione, per mettere in risalto la tempistica di riscontro da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, alle istanze di rateazione presentate..."*

Al fine di inquadrare il contesto in cui si collocano gli argomenti trattati, si ritiene opportuno primariamente rappresentare quanto segue.

Come noto, la Regione Siciliana in forza dell'art 36 dello Statuto speciale ha potestà in materia giusto decreto legislativo n.507 del 12/4/1948, con il quale sono stati disciplinati i i rapporti finanziari tra stato e regione,

mentre l'organizzazione dei servizi di riscossione è regolata dall'art. 3 della legge regionale 1° luglio 1947, n. 2.

Il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 all'art. 6 comma 2 attribuisce alla Regione la potestà in materia tributaria nei limiti dei principi generali dell'ordinamento nazionale, secondo l'art. 17 dello Statuto mentre, ai sensi dell'art. 8 del citato decreto, la Regione Siciliana si avvale degli uffici periferici dell'amministrazione statale per l'esercizio delle funzioni esecutive ed amministrative spettanti alla Regione, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto.

In particolare, il comma 3 dello stesso art. 8, prevede che "Alla esazione delle entrate di spettanza della Regione, costituite da imposte dirette riscuotibili mediante ruoli, si provvede a norma delle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia e a mezzo degli agenti di riscossione di cui alle disposizioni stesse. Alla riscossione delle entrate di natura diversa da quella suindicata, la Regione può provvedere direttamente o mediante concessioni."

Per quanto concerne la qualificazione della competenza legislativa della Regione in materia tributaria, sebbene tale materia non sia menzionata tra quelle elencate negli artt. 14 e 17 dello Statuto, concernenti la competenza legislativa esclusiva e concorrente della Regione, la Corte costituzionale ha espressamente sancito che la potestà normativa tributaria della Regione Siciliana non ha carattere esclusivo, ma concorrente o sussidiario, dovendosi ispirare ai principi e agli interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato in materia (cfr. tra tante Corte cost. n. 9 del 1957; n. 97 del 1974).

Con riferimento all'art. 36 dello Statuto e delle norme di attuazione in materia ( D.P.R. n. 1074 del 1965 ) è stato affermato dalla Corte Costituzionale che "Resta alla Regione la possibilità (espressamente riconosciuta dal primo inciso dell'art. 6 del D.P.R. n. 1074 del 1965 ) di intervenire legislativamente anche sulla disciplina dei tributi erariali, ma nei limiti segnati dai principi del sistema tributario statale e dai principi della legislazione statale per ogni singolo tributo" (C. Cost. sent. n. 111 del 1999 ); limiti che la giurisprudenza della Corte ha ricondotto anche all'esigenza fondamentale di unitarietà del sistema tributario e a quella del coordinamento con la finanza dello Stato e degli enti locali, affinché non derivi turbamento ai rapporti tributari nel resto del territorio nazionale ( così C. Cost. sent. 9 del 1957 ).

L'esigenza di unitarietà del sistema si pone in ordine alle caratteristiche di ciascun tributo, ai cespiti colpiti, alle modalità di riscossione (cfr. C. Cost. sent. n. 166 del 1976 ).

Per quanto attiene l'ambito di materia della riscossione si richiamano le argomentazioni esposte nel parere ULL Pos.11-IV Prot. 8610/143.2005.11 del 15.6.2005 "Va invero evidenziato che (cfr. T .A.R. Palermo, Sez. 1, sent. 241 del 19 marzo 1993), in sede di attuazione delle norme statutarie in materia di riscossione dei tributi, è stato sempre tenuto fermo il criterio della unicità degli agenti della riscossione per i tributi di pertinenza sia della Regione che dello Stato e degli altri enti, sicché il relativo servizio, pur facendo capo all'Amministrazione regionale sotto il profilo organizzativo, svolge le sue funzioni contemporaneamente per conto della Regione e dello Stato. Le relative normative in materia, statale e regionale, si pongono, così, conseguentemente, in rapporto di stretta complementarietà, in funzione della unitarietà del servizio di riscossione. Nella presupposta considerazione che alla Regione, in materia tributaria - e dunque, per quanto rileva nella fattispecie, nello specifico ambito (o sub-materia) della riscossione dei tributi - risulta riconosciuta una potestà legislativa concorrente o sussidiaria, ed a conferma della necessaria unitarietà del sistema, risulta esplicitato (cfr. art. 1, comma 5, L. 28 settembre 1998, n. 337 ed art. 70, comma 1, D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112) che i principi generali desumibili dalla legge delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione e dal decreto legislativo conseguentemente emanato, costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, quale limite della potestà legislativa primaria delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

Specificamente, poi, il comma 2 dell'art. 70 del citato D. Lgs. n.112/1999, dispone che i richiamati principi generali "si applicano anche alla Regione Siciliana che, nell'esercizio della sua potestà legislativa, provvede a disciplinare il servizio di riscossione delle entrate mediante ruolo. E' ancora da considerare che la legge regionale 5 settembre 1990, n. 35, recante "Istituzione e disciplina del servizio di riscossione dei tributi ed altre entrate", attraverso il richiamo, disposto all'articolo 1, alle "disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modifiche", prefigura un rinvio mobile alle norme statali regolatrici, nel tempo, della materia. Da



quanto puntualmente disposto, in armonia con il sistema delle norme di attuazione statutaria, discende l'efficacia delle disposizioni statali che incidono sulla materia (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 1999)."

In ordine all'organizzazione della riscossione tributaria, si evidenzia che la stessa ha attraversato un periodo di transizione dalle società bancarie (private) alle società a partecipazione pubblica, sino alla totale acquisizione nell'ente pubblico economico.

Infatti, dal 1° luglio 2017, con il D.L. n. 193/2016 (art.1), convertito in legge n. 225/2016 l'assetto organizzativo e funzionale del sistema di riscossione è stato, dunque, completamente modificato in quanto l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale è stato riattribuito all'Agenzia delle entrate ed è svolto tramite un ente pubblico economico strumentale appositamente istituito, denominato "Agenzia delle Entrate-Riscossione" (Ader) che è parte integrante dell'Amministrazione finanziaria dello Stato, subentrando, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia ed assumendo la qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Il Legislatore regionale con l'articolo 28, Comma 1, della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16, modificato dall'art.7, comma 4, della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 ha stabilito che il Governo della Regione è autorizzato ad avviare le procedure di liquidazione di Riscossione Sicilia S.p.A. in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, previa stipula, entro il 31 dicembre 2019, di apposita convenzione con il Ministero dell'economia che assicuri il mantenimento dei livelli occupazionali del personale con contratto a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre 2016 presso la stessa società. Se entro tale data la convenzione non dovesse essere stipulata, il Governo della Regione è autorizzato ad avviare le procedure per la costituzione di un nuovo soggetto giuridico strategico.

Successivamente, con il comma 1090 dell'art. 1, della legge 30/12/2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", lo Stato ha prefigurato il riassetto della riscossione coattiva in Sicilia, disciplinando, per tale eventualità, l'esercizio delle funzioni relative da parte dell'Agenzia delle Entrate e, per Essa, da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.

La Regione nel contempo ha approvato con la "Legge di stabilità regionale 2021-2023" l'Art. 9 Disposizioni su Riscossione Sicilia S.p.A.

Tale disposizione si inserisce nel percorso normativo prefigurato dal citato comma 1090 dell'art. 1 della legge 30/12/2020, n. 178, disponendo l'abrogazione della disciplina inerente la liquidazione della società Riscossione Sicilia spa, nonché la delega dell'esercizio della funzione della riscossione a mezzo ruolo nel territorio siciliano proprio all'Agenzia delle Entrate e, conseguentemente, all'Agenzia delle Entrate Riscossione, nella qualità di suo ente strumentale.

*"1-quater. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'agente della riscossione puo' iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 o il fermo di cui all'articolo 86, solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza ai sensi del comma 3. Sono fatti comunque salvi i fermi e le ipoteche gia' iscritti alla data di concessione della rateazione. A seguito della presentazione di tale richiesta, fatta eccezione per le somme oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 48-bis, per le quali non puo' essere concessa la dilazione, non possono essere avviate nuove azioni esecutive sino all'eventuale rigetto della stessa e, in caso di relativo accoglimento, il pagamento della prima rata determina l'impossibilita' di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato gia' emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati"*

Con il 15° aggiornamento, in vigore a partire dal 30.11.2020, di seguito riportato,

*1-quater. A seguito della presentazione della richiesta di cui al comma 1 e fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell'eventuale decadenza dalla dilazione ai sensi del comma 3:*

*a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;*

b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive).

1-quater 1. Non può in nessun caso essere concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata, ai sensi dell'articolo 48-bis, in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento della richiesta di cui al comma 1.

si rileva, invece, che prevedendo che non si può concedere la dilazione di somme che sono state oggetto di verifica ex art.48 bis prima della data di accoglimento della richiesta di dilazione, sembra che la norma finisca con l'obliterare il momento della presentazione della richiesta di dilazione, facendo venir meno quel meccanismo obiettivo di prevalenza basato sulle date di effettuazione dei due atti, cosicché anche nei casi nei quali una richiesta di dilazione fosse stata, in ipotesi, presentata anteriormente alla verifica di cui all'art.48 bis, la stessa non potrebbe comunque più trovare accoglimento.

Ragione quest'ultima che unitamente a quella indicata dall'Interrogante (e cioè la sussistenza di un contrasto tra quanto previsto dal comma 1 quater a proposito dell'idoneità di una richiesta di dilazione a paralizzare nuove procedure esecutive e il comma 1 -quater 1 che invece fa comunque prevalere la verifica 48 bis anche a fronte di una richiesta di dilazione presentata anteriormente ad essa) potrebbe portare a indurre a preferire la versione di cui al 14° aggiornamento a quella attualmente in vigore.

Tanto si rappresenta per le conseguenti determinazioni.



1. E' abrogato l'art. 28 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 e successive modificazioni.

2. L'esercizio delle funzioni relative alla riscossione sul territorio regionale, di cui all'art. 2 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, è delegato all'Agenzia delle Entrate ed è svolto dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ente strumentale istituito con l'art. 1, comma 3, del decreto legge 22/10/2016, n.193 convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, con le modalità individuate nell'accordo di cui al comma 3.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione avvia le attività finalizzate alla definizione di un accordo con il ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle Entrate, per definire tutti gli aspetti di natura tecnica ed amministrativa, discendenti dai commi 1 e 2, relativi al passaggio di funzioni tra Riscossione Sicilia spa e l'Agenzia delle Entrate compresa la cessione delle azioni detenute dalla Regione siciliana, in esecuzione di quanto prescritto al comma 2;

*conseguentemente i riferimenti contenuti in norme vigenti a Riscossione Sicilia spa si intendono riferiti, in quanto compatibili, ad Agenzia delle Entrate – Riscossione. Sin quando non si addivene all'adozione della predetta disciplina applicativa, la Regione prosegue con la gestione di cui al comma 1.*

*4. L'Assessorato regionale dell'economia – Dipartimento regionale delle finanze e del credito è autorizzato ad erogare a Riscossione Sicilia spa, per l'anno 2021, nelle more del riassetto del sistema della riscossione in Sicilia, la quota correlata alla notifica delle cartelle di pagamento che ha luogo secondo le modalità previste dall'art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e successive modificazioni, per un importo complessivo non superiore a 18.000 migliaia di euro.*

*5. Nelle more del riassetto del sistema della riscossione in Sicilia, Riscossione Sicilia spa è autorizzata a riversare a partire dal 1 settembre 2021 ed entro il 10 ottobre 2021, con riversamenti decadali e senza applicazione di interessi, i riversamenti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 112/1999 e successive modificazioni, che scadono nel periodo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 2021, con esclusivo riferimento alle sole entrate di spettanza della Regione Siciliana.*

*6. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e successive modificazioni è abrogato.*

*7. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 1, comma 1090 della legge 30 dicembre 2020 n. 178 e del passaggio del personale di Riscossione Sicilia spa alle dipendenze dell'Agenzia delle Entrate Riscossione è fatto divieto alla stessa Società di effettuare assunzione di personale, a qualsiasi titolo e con ogni tipologia di contratto di lavoro subordinato, dalla data di entrata in vigore della presente legge.*

*8. Ci si riferisce al testo reso accessibile sul portale web normattiva attraverso il pulsante "mostra atto multivigente"*

**Oggetto:** POSTA CERTIFICATA: INTERROGAZIONE N. 2617 [iride]78758[/iride] [prot]2022/5853[/prot]

**Data:** 10/08/2022 12:37:19

**Mittente:** "Per conto di: assessorato.economia@certmail.regione.sicilia.it" <posta-certificata@pec.actalis.it>

**Destinatari:** servizio.lavori.aula.ars@pec.it  
segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it

**ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA**

PEC in Ingresso

Nr. prot: 001-0016730-DIG/2022

Data prot: 10-08-2022



BARCODE -001 5404184-

---

**Messaggio di posta certificata**

---

Il giorno 10/08/2022 alle ore 12:37:19 (+0200) il messaggio "INTERROGAZIONE N. 2617 [iride]78758[/iride] [prot]2022/5853[/prot]" è stato inviato da "assessorato.economia@certmail.regione.sicilia.it" indirizzato a:  
segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it servizio.lavori.aula.ars@pec.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec29811.20220810123720.27670.447.2.63@pec.actalis.it

---

**postacert.eml**

---

Protocollo n. 5853 del 10/08/2022 Oggetto: INTERROGAZIONE N. 2617 Origine: PARTENZA Destinatari, ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - SERVIZIO LAVORI D' AULA, PRESIDENZA DELLA REGIONE SEGRETERIA GENERALE

S  
26094

*Il Vicepresidente  
Assessore per l'Economia*

Oggetto: Interrogazione n. 2617 del 6/04/2022 dell'On.le Lupo Giuseppe – Notizie sui criteri adottati nei finanziamenti di cui alla delibera di Giunta regionale n. 150 del 23 marzo 2022.

All'      Assemblea Regionale Siciliana  
            Servizio Lavori d'Aula  
            Ufficio di Segreteria e Regolamento

All'      On.le Lupo Giuseppe  
            Presso l'Assemblea Regionale Siciliana

e.p.c.      Alla      Presidenza – Segreteria Generale  
                  Area 2 Unità operativa "*Rapporti con  
                  l'Assemblea Regionale Siciliana*"

Loro indirizzi di posta elettronica

In riferimento all'interrogazione specificata in oggetto, l'On.le Presidente della Regione con nota prot. n. 15001/IN.17 del 27/04/2022, ha delegato l'Assessore Regionale per l'economia a curarne la trattazione.

Questo Assessorato, al fine di dare esaustivo riscontro a quanto chiesto con l'atto ispettivo suindicato, ha interessato il Dipartimento Bilancio e Tesoro a volere fornire ogni elemento utile e necessario all'argomento di che trattasi.

Con nota prot. n. 46655 del 09/05/2022 il Ragioniere Generale, al fine di dare esaustivo riscontro a quanto chiesto con l'atto ispettivo, ha rappresentato che, come riportato nella deliberazione della Giunta regionale n.150 del 23 marzo 2022 e nella successiva deliberazione di Giunta regionale n. 180 del 6 aprile 2022, la Giunta ha apprezzato la proposta formulata dal Presidente della Regione concernente "il finanziamento degli interventi a valere sulle risorse di cui al capitolo n. 214920 del bilancio della Regione siciliana", rinvenibili negli allegati alle deliberazioni testè richiamate.

Per quanto precede, si rappresenta che le ragioni e i criteri adottati nella selezione delle Amministrazioni comunali e delle parrocchie destinatarie dei finanziamenti non

rientrano nelle competenze di questa Ragioneria Generale che si limita soltanto a verificare la sussistenza delle coperture finanziarie e a predisporre le variazioni di bilancio conseguenti, su richiesta del Dipartimento regionale competente, per potere assicurare gli interventi programmati dalla Giunta regionale.

*Gaetano Palmao*



**Oggetto:** POSTA CERTIFICATA: Interrogazione risposta scritta n. 2697 - on.le Lupo Iniziative volte al ripristino delle tratte interessate dai treni storici

**Data:** 19/08/2022 15:26:35

**Mittente:** "Per conto di: assessorato.turismo@certmail.regione.sicilia.it" <posta-certificata@pec.actalis.it>

**Destinatari:** "servizio lavori aula ARS" <serviziolavoriaula.ars@pec.it>

**ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA**

PEC in Ingresso

Nr. prot: 001-0017090-DIG/2022

Data prot: 19-08-2022



BARCODE: -001 5405918-

---

### Messaggio di posta certificata

---

Il giorno 19/08/2022 alle ore 15:26:35 (+0200) il messaggio

"Interrogazione risposta scritta n. 2697 - on.le Lupo Iniziative volte al ripristino delle tratte interessate dai treni storici" è stato inviato da "assessorato.turismo@certmail.regione.sicilia.it"

indirizzato a:

serviziolavoriaula.ars@pec.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec29811.20220819152635.43168.137.1.63@pec.actalis.it

---

**postacert.eml**

---

Con riferimento all'oggetto si trasmette nota prot. n. 2917 del 19/8/2022

Repubblica Italiana



Regione Siciliana

ASSESSORATO DEL TURISMO  
DELLO SPORT E DELLO SPE  
L'ASSESSORE

Prot. n. 2917/Gab.

Palermo, 19/8/2022

**OGGETTO:** Interrogazione n. 2697 con risposta scritta – On. Lupo - “Iniziative volte al ripristino delle tratte interessate dai treni storici”.

All'On.le Lupo Giuseppe  
glupo@ars.sicilia.it

All'Assemblea Regionale Siciliana  
Servizio lavori d'aula  
serviziolavoriaula.ars@pec.it

E p.c. Alla Segreteria Generale – Area 2 U.O. A2.1  
uoars.sg@regione.sicilia.it

Con riferimento all'atto ispettivo in oggetto sulla base di quanto comunicato dal Dipartimento del Turismo, dello sport e dello Spettacolo si rappresenta quanto segue.

La questione sollevata dall'interrogante concerne la richiesta di elementi conoscitivi circa le “Iniziative volte al ripristino delle tratte interessate dai treni storici” al fine di acquisire dettagli in ordine alle ragioni che hanno impedito una interlocuzione di merito sulle problematiche dei treni storici con le associazioni che ne custodiscono il patrimonio, nonché di conoscere l'intendimento dell'Amministrazione di garantire seppur in ritardo la circolazione dei treni storici.

Preliminarmente è il caso di osservare che l'iniziativa in parola è espressamente inserita nel Programma Operativo Annuale 2022 in attuazione del Programma Triennale di Sviluppo Turistico e ciò a conferma della rilevanza da sempre riconosciuta alla stessa da questo Assessorato.

Nel dettaglio, si rileva che, proprio in armonia con le considerazioni esplicitate dall'interrogante nell'atto in parola, l'iniziativa assunta ormai da anni da questo Assessorato mira proprio a destagionalizzare i flussi turistici e, non a caso, l'edizione relativa all'anno in corso è già stata programmata per il mese di settembre e fino ai primi del mese di dicembre c.a.

In tal senso, si rappresenta che gli Uffici del summezionato Dipartimento hanno già avviato le procedure connesse all'iniziativa in questione e, più dettagliatamente sotto l'aspetto procedurale, si precisa che si sta procedendo alle verifiche, ex art. 80 del codice degli appalti, verifiche queste ultime prodromiche alla stipula del previsto contratto.

Con riferimento poi a quanto ulteriormente asserito dall'interrogante - firmatario dell'atto ispettivo - circa presunte ragioni che abbiano impedito interlocuzioni di merito sulle problematiche dei treni storici con le associazioni che ne custodiscono il patrimonio, si evidenzia che sfugge alla conoscenza di questo Assessorato l'esistenza di richieste di interlocuzione e, ancor di più, di lamentele eventualmente manifestate all'uopo.

Si evidenzia altresì, che già nel mese di Aprile 2022, in occasione della partecipazione di questo Assessorato alla Borsa Internazionale del Turismo 2022, sono stati intrattenuti rapporti con la Fondazione FF.SS. nel corso dei quali sono state delineate apposite linee-guida da utilizzare per la stesura del progetto da condividere e più in generale, si conferma che l'iter procedurale connesso all'iniziativa assunta dal Dipartimento del Turismo è già in corso di definizione e, pertanto, il progetto in questione a breve troverà esecuzione, come già evidenziato, nel mese di settembre 2022.

l'Assessore  
Manlio Messina